Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il commercio internazionale
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0180(COD)

23.7.2025

EMENDAMENTI
1 - 206

Progetto di relazione
Inese Vaidere, Ville Niinistö
(PE775.677v01-00)

relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938

Proposta di regolamento
(COM(2025)0828 – 2025/0180(COD))

Emendamento 1
András Gyürk, Enikő Győri, András László, Judita Laššáková

Proposta di regolamento
–
Proposta di regolamento

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or. en

Emendamento 2
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale ***russo*** e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale ***e petrolio russi*** e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938

Or. en

Emendamento 3
Dario Tamburrano, Danilo Della Valle

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale ***russo*** e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali	proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze

dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938	energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938

Or. en

Emendamento 4
Thierry Mariani, Christophe Bay, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Enikő Győri, András Gyürk, Raffaele Stancanelli, Paolo Borchia
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2***, e l'articolo 207***,	***visti il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24, 29 e 31, e*** il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

Or. en

Emendamento 5
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'invasione illegale su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa nel febbraio 2022 ha fatto emergere le drammatiche ripercussioni delle dipendenze esistenti dal gas naturale russo sui mercati e sulla sicurezza. Nella dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022 i capi di Stato hanno pertanto convenuto di ridurre gradualmente la dipendenza dall'energia russa fino a porvi del tutto fine. Nella comunicazione su REPowerEU dell'8 marzo 2022[3] e nel piano REPowerEU del 18 maggio 2022[4]	(1) L'invasione illegale su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa nel febbraio 2022 ha fatto emergere le drammatiche ripercussioni delle dipendenze esistenti dal gas naturale russo sui mercati e sulla sicurezza. Nella dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022 i capi di Stato hanno pertanto convenuto di ridurre gradualmente la dipendenza dall'energia russa fino a porvi del tutto fine. Nella comunicazione su REPowerEU dell'8 marzo 2022[3] e nel piano REPowerEU del 18 maggio 2022[4]

sono state proposte misure concrete per consentire la diversificazione delle importazioni di energia, affrancandosi del tutto dalla Russia in modo sicuro, economicamente accessibile e sostenibile. Da allora sono stati compiuti progressi significativi nel processo di diversificazione delle forniture di gas naturale per sostituire quelle russe. Poiché i volumi residui di gas naturale russo in entrata nell'Unione sono ancora significativi, nella tabella di marcia REPowerEU per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia, del 6 maggio 2025, la Commissione ha annunciato una proposta legislativa volta a eliminare completamente le importazioni di gas russo e migliorare il quadro esistente in materia di dipendenze energetiche.

sono state proposte misure concrete per consentire la diversificazione delle importazioni di energia, affrancandosi del tutto dalla Russia in modo sicuro, economicamente accessibile e sostenibile. Da allora sono stati compiuti progressi significativi nel processo di diversificazione delle forniture di gas naturale per sostituire quelle russe. Poiché i volumi residui di gas naturale russo in entrata nell'Unione sono ancora significativi, nella tabella di marcia REPowerEU per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia, del 6 maggio 2025, la Commissione ha annunciato una proposta legislativa volta a eliminare completamente le importazioni di gas russo e migliorare il quadro esistente in materia di dipendenze energetiche. ***Questo impegno ad abbandonare gradualmente le importazioni di energia dalla Russia al più tardi entro il 2027 è stato recentemente ribadito dal Parlamento europeo nella sua relazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE (2025/2055(INI)).***

---

[3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili"
(COM(2022) 108 final dell'8 marzo 2022).

[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano REPowerEU"
(COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).

[3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili"
(COM(2022) 108 final dell'8 marzo 2022).

[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano REPowerEU"
(COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).

Or. en

Emendamento 6
Ľubica Karvašová, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anna Stürgkh, Svenja Hahn, Dan Barna, Katri Kulmuni, Petras Auštrevičius, Marie-Pierre Vedrenne, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'invasione illegale su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa nel febbraio 2022 ha fatto emergere le drammatiche ripercussioni delle dipendenze esistenti dal gas naturale russo sui mercati e sulla sicurezza. Nella dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022 i capi di Stato hanno pertanto convenuto di ridurre gradualmente la dipendenza dall'energia russa fino a porvi del tutto fine. Nella comunicazione su REPowerEU dell'8 marzo 2022[3] e nel piano REPowerEU del 18 maggio 2022[4] sono state proposte misure concrete per consentire la diversificazione delle importazioni di energia, affrancandosi del tutto dalla Russia in modo sicuro, economicamente accessibile e sostenibile. Da allora sono stati compiuti progressi significativi nel processo di diversificazione delle forniture di gas naturale per sostituire quelle russe. Poiché i volumi residui di gas naturale russo in entrata nell'Unione sono ancora significativi, nella tabella di marcia REPowerEU per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia, del 6 maggio 2025, la Commissione ha annunciato una proposta legislativa volta a eliminare completamente le importazioni di gas russo e migliorare il quadro esistente in materia di dipendenze energetiche.	(1) L'invasione illegale su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa nel febbraio 2022 ha fatto emergere le drammatiche ripercussioni delle dipendenze esistenti dal gas naturale russo sui mercati e sulla sicurezza. Nella dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022 i capi di Stato hanno pertanto convenuto di ridurre gradualmente la dipendenza dall'energia russa fino a porvi del tutto fine. Nella comunicazione su REPowerEU dell'8 marzo 2022[3] e nel piano REPowerEU del 18 maggio 2022[4] sono state proposte misure concrete per consentire la diversificazione delle importazioni di energia, affrancandosi del tutto dalla Russia in modo sicuro, economicamente accessibile e sostenibile. Da allora sono stati compiuti progressi significativi nel processo di diversificazione delle forniture di gas naturale per sostituire quelle russe. Poiché i volumi residui di gas naturale russo in entrata nell'Unione sono ancora significativi, nella tabella di marcia REPowerEU per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia, del 6 maggio 2025, la Commissione ha annunciato una proposta legislativa volta a eliminare completamente le importazioni di gas russo e migliorare il quadro esistente in materia di dipendenze energetiche. ***Al fine di conseguire la piena indipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia, è altrettanto urgente introdurre l'eliminazione graduale delle importazioni di energia nucleare dalla Russia, in linea con il piano REPowerEU del 18 maggio 2022.***

[3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" (COM(2022) 108 final dell'8 marzo 2022).

[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano REPowerEU" (COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).

[3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" (COM(2022) 108 final dell'8 marzo 2022).

[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano REPowerEU" (COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).

Or. en

Emendamento 7
Thierry Mariani, Christophe Bay, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Enikő Győri, András Gyürk, Raffaele Stancanelli, Paolo Borchia
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Tenuto conto della natura strategica e geopolitica dell'abbandono graduale delle importazioni di energia dalla Russia, il presente regolamento dovrebbe basarsi sugli articoli 24 e 29 TUE e sull'articolo 194 TFUE, anziché sull'articolo 207 TFUE. La diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare quando mira a ridurre la dipendenza da un determinato paese terzo, costituisce una questione di politica estera e di sicurezza più che di politica commerciale comune. Inoltre a un divieto sulle importazioni di gas e petrolio dalla Russia corrisponde l'adozione di sanzioni. Per sua natura, ciò rientra nella politica estera e di sicurezza

comune (PESC) dell'Unione, che richiede l'unanimità in sede di Consiglio. Pertanto l'adozione del presente regolamento dovrebbe seguire le opportune procedure intergovernative, nel rispetto delle prerogative sovrane degli Stati membri in materia di energia e affari esterni.

Or. en

Emendamento 8
Ľubica Karvašová, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anna Stürgkh, Svenja Hahn, Katri Kulmuni, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La relazione Draghi sottolinea che una riduzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili rafforzerebbe la competitività dell'UE nonché l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 9
Elena Donazzan, Daniele Polato, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) I molteplici esempi di riduzioni e interruzioni ingiustificate e senza preavviso delle forniture, già prima dell'invasione militare su vasta scala dell'Ucraina, e la successiva strumentalizzazione dell'energia operata dalla Federazione russa dimostrano che quest'ultima ha sfruttato sistematicamente le dipendenze esistenti	(2) I molteplici esempi di riduzioni e interruzioni ingiustificate e senza preavviso delle forniture, già prima dell'invasione militare su vasta scala dell'Ucraina, e la successiva strumentalizzazione dell'energia operata dalla Federazione russa dimostrano che quest'ultima ha sfruttato sistematicamente le dipendenze esistenti

dalle sue forniture di gas per danneggiare l'economia dell'Unione. Ciò ha gravi risvolti negativi per gli Stati membri e la sicurezza economica dell'Unione in generale. Pertanto l'Unione non può più considerare la Federazione russa e le sue imprese energetiche partner commerciali affidabili.	dalle sue forniture di gas per danneggiare l'economia dell'Unione. Ciò ha gravi risvolti negativi per gli Stati membri e la sicurezza economica dell'Unione in generale. Pertanto l'Unione non può più considerare la Federazione russa e le sue imprese energetiche partner commerciali affidabili. ***In un più ampio e intensificato dialogo energetico con partner commerciali affidabili, la Commissione dovrebbe concorrere, anche tramite una pronta definizione dei parametri rilevanti per dare attuazione al Regolamento sulle Emissioni di Metano, a fornire prospettive chiare per i paesi produttori, funzionali a una maggiore diversificazione delle forniture di gas naturale via pipeline e GNL, nel rispetto di rigorosi criteri ambientali e industriali.***
	Or. it

Emendamento 10
Monika Beňová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová, Branislav Ondruš, Ľuboš Blaha

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***I molteplici esempi di riduzioni e interruzioni ingiustificate e senza preavviso delle forniture, già prima dell'invasione militare su vasta scala dell'Ucraina,*** e ***la successiva strumentalizzazione dell'energia operata dalla Federazione russa dimostrano che quest'ultima ha sfruttato sistematicamente le dipendenze esistenti dalle sue forniture di gas per danneggiare l'economia dell'Unione. Ciò ha gravi risvolti negativi per gli Stati membri e la sicurezza economica dell'Unione in generale. Pertanto*** l'Unione ***non può più considerare la Federazione russa*** e ***le sue imprese energetiche partner commerciali***	(2) ***L'Unione è innanzitutto un progetto di pace, fondato sui valori della diplomazia, della cooperazione*** e ***della risoluzione pacifica dei conflitti. Alla luce delle continue aggressioni contro l'Ucraina, l'Unione europea ribadisce il proprio impegno a favore di un ordine internazionale basato su regole e la propria speranza in una risoluzione giusta e sostenibile del conflitto***. ***Allo stesso tempo*** l'Unione ***riconosce la realtà di un contesto internazionale sempre più instabile e bellicoso, in cui le perturbazioni geopolitiche possono destabilizzare rapidamente l'approvvigionamento energetico*** e

affidabili.	***compromettere la stabilità economica***.

Or. en

Emendamento 11
Monika Beňová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová, Branislav Ondruš, Ľuboš Blaha

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'Unione deve garantire, in tale contesto, che il suo quadro del mercato dell'energia rimanga flessibile e resiliente. Un contesto normativo stabile e adattabile in materia di energia è essenziale per mostrare l'intenzione dell'Unione di proteggere e rafforzare la competitività globale dei suoi produttori nazionali e della sua base industriale. Gli investimenti a lungo termine, la pianificazione industriale e i settori ad alta intensità energetica dipendono tutti da un meccanismo credibile e giuridicamente valido in grado di rispondere rapidamente alla volatilità del mercato e agli shock esterni.

Or. en

Emendamento 12
Elena Donazzan, Daniele Polato, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Invita la Commissione a intensificare lo sforzo di diplomazia energetica per sviluppare relazioni durature e stabili con partner affidabili

per forniture di gas competitive e diversificate.

Or. it

Emendamento 13
Monika Beňová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová, Branislav Ondruš, Ľuboš Blaha

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) Il presente regolamento adotta un approccio "EU-first": un meccanismo basato su regole e compatibile con i trattati che affronta le sfide geopolitiche attraverso strumenti giuridici. Istituendo clausole di deroga mirate, garanzie oggettive basate sui prezzi e meccanismi di riesame circoscritti nel tempo, l'Unione afferma il suo impegno a favore della sovranità economica, della solidarietà tra gli Stati membri e della sicurezza energetica, senza compromettere i suoi obiettivi strategici.

Or. en

Emendamento 14
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nel gennaio 2006 la Russia ha interrotto le forniture di gas naturale alla Bulgaria e ad altri paesi dell'Europa sudorientale durante un'ondata di freddo, facendo salire i prezzi e arrecando o minacciando di arrecare danno ai cittadini. Il 6 gennaio 2009 la Russia ha nuovamente	*(Non concerne la versione italiana.)*

bloccato del tutto la fornitura di gas in transito attraverso l'Ucraina, con ripercussioni su 18 Stati membri, in particolare dell'Europa centrale e orientale. Il blocco ha causato gravi perturbazioni dei mercati del gas nella regione e in tutta l'Unione. Alcuni Stati membri, privati di ogni flusso di gas naturale per quasi 14 giorni, si sono visti costretti a spegnere il riscaldamento in scuole e fabbriche per lunghi periodi e a dichiarare lo stato di emergenza. Nel 2014 la Federazione russa ha invaso e annesso illegalmente la Crimea, preso possesso dei mezzi ucraini di produzione di gas nella regione e ridotto le forniture di gas a diversi Stati membri che avevano annunciato l'intenzione di rifornire di gas l'Ucraina, causando turbative del mercato e aumenti dei prezzi e pregiudicando la sicurezza economica. In passato Gazprom, l'esportatore russo controllato dallo Stato in regime di monopolio, è stato oggetto di diverse indagini della Commissione per una possibile violazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza e ha successivamente modificato la propria condotta di mercato per dissipare le preoccupazioni della Commissione sul fronte della concorrenza[5]. Le criticità in questione riguardavano in vari casi le cosiddette "restrizioni territoriali" nei contratti di fornitura di gas di Gazprom, che vietavano la rivendita del gas al di fuori del proprio paese[6]; vi erano inoltre evidenze che Gazprom mettesse in atto pratiche tariffarie sleali e subordinasse le forniture di energia a concessioni politiche quali la partecipazione a progetti di gasdotti russi o l'acquisizione del controllo su risorse energetiche dell'Unione.

---

[5] Si veda la decisione C(2018) 3106 final della Commissione, del 24 maggio 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, caso

AT.39816 – Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale; https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39816/39816_10148_3.pdf.

[6] Per le indagini in materia di concorrenza relative alle restrizioni territoriali tra il 2003 e il 2005, si vedano: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_05_710; ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_03_1345; ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_05_195. Per l'indagine sul caso Gazprom II, si veda la decisione C(2018) 3106 final della Commissione, del 24 maggio 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, caso AT.39816 – Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale.

Or. en

Emendamento 15
Rihards Kols, Daniel Obajtek
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nel gennaio 2006 la Russia ha interrotto le forniture di gas naturale alla Bulgaria e ad altri paesi dell'Europa sudorientale durante un'ondata di freddo, facendo salire i prezzi e arrecando o minacciando di arrecare danno ai cittadini. Il 6 gennaio 2009 la Russia ha nuovamente bloccato del tutto la fornitura di gas in transito attraverso l'Ucraina, con ripercussioni su 18 Stati membri, in particolare dell'Europa centrale e orientale. Il blocco ha causato gravi perturbazioni dei	*(Non concerne la versione italiana.)*

mercati del gas nella regione e in tutta l'Unione. Alcuni Stati membri, privati di ogni flusso di gas naturale per quasi 14 giorni, si sono visti costretti a spegnere il riscaldamento in scuole e fabbriche per lunghi periodi e a dichiarare lo stato di emergenza. Nel 2014 la Federazione russa ha invaso e annesso illegalmente la Crimea, preso possesso dei mezzi ucraini di produzione di gas nella regione e ridotto le forniture di gas a diversi Stati membri che avevano annunciato l'intenzione di rifornire di gas l'Ucraina, causando turbative del mercato e aumenti dei prezzi e pregiudicando la sicurezza economica. In passato Gazprom, l'esportatore russo controllato dallo Stato in regime di monopolio, è stato oggetto di diverse indagini della Commissione per una possibile violazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza e ha successivamente modificato la propria condotta di mercato per dissipare le preoccupazioni della Commissione sul fronte della concorrenza[5]. Le criticità in questione riguardavano in vari casi le cosiddette "restrizioni territoriali" nei contratti di fornitura di gas di Gazprom, che vietavano la rivendita del gas al di fuori del proprio paese[6]; vi erano inoltre evidenze che Gazprom mettesse in atto pratiche tariffarie sleali e subordinasse le forniture di energia a concessioni politiche quali la partecipazione a progetti di gasdotti russi o l'acquisizione del controllo su risorse energetiche dell'Unione.

---

[5] Si veda la decisione C(2018) 3106 final della Commissione, del 24 maggio 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, caso AT.39816 – Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale; https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39816/39816_10148_3.pdf.

[6] Per le indagini in materia di concorrenza relative alle restrizioni territoriali tra il 2003 e il 2005, si vedano: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_05_710; ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_03_1345; ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_05_195. Per l'indagine sul caso Gazprom II, si veda la decisione C(2018) 3106 final della Commissione, del 24 maggio 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, caso AT.39816 – Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale.

Or. en

Emendamento 16
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La guerra non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina iniziata a febbraio 2022 e la successiva strumentalizzazione dei tagli alle forniture di gas, insieme alla manipolazione dei mercati per mezzo di interruzioni intenzionali dei flussi di gas, hanno rivelato vulnerabilità e dipendenze nell'Unione e nei suoi Stati membri; esiste la possibilità concreta che queste producano un impatto grave e diretto sul funzionamento del mercato del gas dell'Unione, sull'economia dell'Unione e sui suoi interessi essenziali di sicurezza, oltre a nuocere direttamente ai cittadini dell'Unione dal momento che le interruzioni dell'approvvigionamento di energia possono metterne a rischio la salute o la vita. È comprovato che Gazprom, sotto	(4) La guerra non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina iniziata a febbraio 2022 e la successiva strumentalizzazione dei tagli alle forniture di gas, insieme alla manipolazione dei mercati per mezzo di interruzioni intenzionali dei flussi di gas, hanno rivelato vulnerabilità e dipendenze nell'Unione e nei suoi Stati membri; esiste la possibilità concreta che queste producano un impatto grave e diretto sul funzionamento del mercato del gas dell'Unione, sull'economia dell'Unione e sui suoi interessi essenziali di sicurezza, oltre a nuocere direttamente ai cittadini dell'Unione dal momento che le interruzioni dell'approvvigionamento di energia possono metterne a rischio la salute o la vita***, ma hanno anche avuto gravi***

il controllo statale russo, ha manipolato intenzionalmente i mercati dell'energia dell'Unione per spingere al rialzo i prezzi dell'energia. Il livello dei grandi impianti sotterranei di stoccaggio nell'Unione controllati da Gazprom è stato lasciato scendere come mai prima e le imprese russe hanno ridotto le vendite agli hub del gas dell'Unione e smesso completamente di usare la propria piattaforma di vendita prima dell'invasione, influenzando negativamente i mercati a breve termine e aggravando la già difficile situazione dell'approvvigionamento dopo l'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia. Da marzo 2022 la Russia ha sistematicamente interrotto o diminuito le consegne di gas naturale agli Stati membri, determinando considerevoli turbative del mercato del gas nell'Unione. Sono state interessate in particolare le forniture all'Unione attraverso il gasdotto Yamal, le forniture alla Finlandia e quelle attraverso il gasdotto Nord Stream 1, in quest'ultimo caso dapprima con una diminuzione e successivamente con l'interruzione completa dei flussi da parte di Gazprom.

[7] ACER, "European gas market trends and price drivers 2023 – Market Monitoring Report" (punto 28).

ripercussioni sui prezzi corrisposti dai consumatori, che in certe circostanze sono stati ingiustificatamente elevati. È comprovato che Gazprom, sotto il controllo statale russo, ha manipolato intenzionalmente i mercati dell'energia dell'Unione per spingere al rialzo i prezzi dell'energia. Il livello dei grandi impianti sotterranei di stoccaggio nell'Unione controllati da Gazprom è stato lasciato scendere come mai prima e le imprese russe hanno ridotto le vendite agli hub del gas dell'Unione e smesso completamente di usare la propria piattaforma di vendita prima dell'invasione, influenzando negativamente i mercati a breve termine e aggravando la già difficile situazione dell'approvvigionamento dopo l'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia. Da marzo 2022 la Russia ha sistematicamente interrotto o diminuito le consegne di gas naturale agli Stati membri, determinando considerevoli turbative del mercato del gas nell'Unione. Sono state interessate in particolare le forniture all'Unione attraverso il gasdotto Yamal, le forniture alla Finlandia e quelle attraverso il gasdotto Nord Stream 1, in quest'ultimo caso dapprima con una diminuzione e successivamente con l'interruzione completa dei flussi da parte di Gazprom.

[7] ACER, "European gas market trends and price drivers 2023 – Market Monitoring Report" (punto 28).

Or. ro

Emendamento 17
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

(5) La strumentalizzazione delle forniture del gas e la manipolazione del mercato mediante interruzioni intenzionali dei flussi di gas a opera della Russia hanno provocato un'impennata dei prezzi dell'energia nell'Unione, che nel 2022 hanno raggiunto livelli record, fino a otto volte superiori alla media degli anni precedenti. La conseguente necessità di trovare fonti alternative di approvvigionamento di gas, cambiare le rotte di approvvigionamento, riempire gli impianti di stoccaggio in vista dell'inverno e trovare soluzioni ai problemi di congestione nell'infrastruttura del gas dell'Unione ha contribuito alla marcata volatilità dei prezzi e ai rincari senza precedenti osservati nel 2022.	(5) La strumentalizzazione delle forniture del gas e la manipolazione del mercato mediante interruzioni intenzionali dei flussi di gas a opera della Russia hanno provocato un'impennata dei prezzi dell'energia nell'Unione, che nel 2022 hanno raggiunto livelli record, fino a otto volte superiori alla media degli anni precedenti***, con effetti negativi sul tenore di vita dei cittadini e sulle industrie che utilizzano il gas***. La conseguente necessità di trovare fonti alternative di approvvigionamento di gas, cambiare le rotte di approvvigionamento, riempire gli impianti di stoccaggio in vista dell'inverno e trovare soluzioni ai problemi di congestione nell'infrastruttura del gas dell'Unione ha contribuito alla marcata volatilità dei prezzi e ai rincari senza precedenti osservati nel 2022.

Or. ro

Emendamento 18
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I prezzi eccezionalmente alti del gas si sono ripercossi sui prezzi dell'energia elettrica e di altri prodotti energetici, risultando in un'inflazione elevata persistente. Una profonda crisi economica, con tassi di crescita negativi in molti Stati membri a causa dei prezzi elevati dell'energia, ha compromesso l'economia dell'Unione, minato il potere d'acquisto dei consumatori e fatto crescere i costi di produzione, in particolare nel settore dell'energia, con conseguenti rischi per la coesione e la stabilità sociali e perfino per la vita e la salute delle persone. Le interruzioni della fornitura hanno cagionato anche gravi problemi sul fronte	(6) I prezzi eccezionalmente alti del gas si sono ripercossi sui prezzi dell'energia elettrica e di altri prodotti energetici, risultando in un'inflazione elevata persistente. Una profonda crisi economica, con tassi di crescita negativi in molti Stati membri a causa dei prezzi elevati dell'energia, ha compromesso l'economia dell'Unione, minato il potere d'acquisto dei consumatori e fatto crescere i costi di produzione, in particolare nel settore dell'energia, con conseguenti rischi per la coesione e la stabilità sociali e perfino per la vita e la salute delle persone. Le interruzioni della fornitura hanno cagionato anche gravi problemi sul fronte

della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e costretto 11 Stati membri a dichiarare uno dei livelli di crisi energetica di cui al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Sfruttando la dipendenza dell'Unione durante la crisi, la manipolazione del mercato ha permesso alla Russia di ottenere profitti record dai restanti scambi di energia con l'Europa, le cui importazioni di gas ammontavano ancora a 15 miliardi di EUR nel 2024. Queste entrate potrebbero essere usate per finanziare ulteriori attacchi economici ai danni dell'Unione, che ne minerebbero la sicurezza economica. Potrebbero altresì servire a finanziare la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, che rappresenta una grave minaccia per la stabilità politica ed economica in Europa.	della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e costretto 11 Stati membri a dichiarare uno dei livelli di crisi energetica di cui al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Sfruttando la dipendenza dell'Unione durante la crisi, la manipolazione del mercato ha permesso alla Russia di ottenere profitti record dai restanti scambi di energia con l'Europa, le cui importazioni di gas ammontavano ancora a 15 miliardi di EUR nel 2024. Queste entrate potrebbero essere usate per finanziare ulteriori attacchi economici ai danni dell'Unione, che ne minerebbero la sicurezza economica. Potrebbero altresì servire a finanziare la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, che rappresenta una grave minaccia per la stabilità politica ed economica in Europa. ***È pertanto necessario fornire all'Ucraina anche l'assistenza necessaria a garantire la solidità della propria rete elettrica nazionale e della produzione di energia, al fine di rafforzare la resilienza complessiva del paese e sostenere gli sforzi dell'Ucraina volti a mantenere la funzionalità e la sicurezza del sistema energetico nel contesto dell'invasione illegale russa.***
[8] Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj).	[8] Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj).

Or. en

Emendamento 19
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I prezzi eccezionalmente alti del gas si sono ripercossi sui prezzi dell'energia elettrica e di altri prodotti energetici, risultando in un'inflazione elevata persistente. Una profonda crisi economica, con tassi di crescita negativi in molti Stati membri a causa dei prezzi elevati dell'energia, ha compromesso l'economia dell'Unione, minato il potere d'acquisto dei consumatori e fatto crescere i costi di produzione, in particolare nel settore dell'energia, con conseguenti rischi per la coesione e la stabilità sociali e perfino per la vita e la salute delle persone. Le interruzioni della fornitura hanno cagionato anche gravi problemi sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e costretto 11 Stati membri a dichiarare uno dei livelli di crisi energetica di cui al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sfruttando la dipendenza dell'Unione durante la crisi, la manipolazione del mercato ha permesso alla Russia di ottenere profitti record dai restanti scambi di energia con l'Europa, le cui importazioni di gas ammontavano ancora a 15 miliardi di EUR nel 2024. Queste entrate potrebbero essere usate per finanziare ulteriori attacchi economici ai danni dell'Unione, che ne minerebbero la sicurezza economica. Potrebbero altresì servire a finanziare la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, che rappresenta una grave minaccia per la stabilità politica ed economica in Europa.	(6) I prezzi eccezionalmente alti del gas si sono ripercossi sui prezzi dell'energia elettrica e di altri prodotti energetici, ***in particolare per i cittadini in quanto beneficiari finali di tali prodotti,*** risultando in un'inflazione elevata persistente ***e in una riduzione del potere di acquisto dei cittadini stessi***. Una profonda crisi economica, con tassi di crescita negativi in molti Stati membri a causa dei prezzi elevati dell'energia, ha compromesso l'economia dell'Unione, minato il potere d'acquisto dei consumatori e fatto crescere i costi di produzione, in particolare nel settore dell'energia ***e in altri settori ad impiego intensivo di energia elettrica e gas, nonché nella produzione di beni di consumo o di beni prima necessità***, con conseguenti rischi per la coesione e la stabilità sociali e perfino per la vita e la salute delle persone. Le interruzioni della fornitura hanno cagionato anche gravi problemi sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e costretto 11 Stati membri a dichiarare uno dei livelli di crisi energetica di cui al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sfruttando la dipendenza dell'Unione durante la crisi, la manipolazione del mercato ha permesso alla Russia di ottenere profitti record dai restanti scambi di energia con l'Europa, le cui importazioni di gas ammontavano ancora a 15 miliardi di EUR nel 2024. Queste entrate potrebbero essere usate per finanziare ulteriori attacchi economici ai danni dell'Unione, che ne minerebbero la sicurezza economica. Potrebbero altresì servire a finanziare la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, che rappresenta una grave minaccia per la stabilità politica ed economica in Europa.

[8]Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj).

[8]Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj).

Or. ro

Emendamento 20
Rihards Kols, Daniel Obajtek
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La recente crisi ha dimostrato che relazioni commerciali improntate alla fiducia con i partner che forniscono prodotti energetici sono cruciali per preservare la stabilità del mercato, proteggere la vita e la salute delle persone e tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione, non da ultimo perché l'Unione dipende in larga misura dalle importazioni di energia da paesi terzi. Continuare ad approvvigionarsi di energia dalla Russia esporrebbe l'Unione a continui rischi economici e di sicurezza e pertanto non migliorerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento, bensì la peggiorerebbe. La dipendenza da volumi anche minori di gas russo importato può, in caso di abuso da parte della Russia, causare distorsioni significative delle dinamiche dei prezzi, seppur solo temporaneamente, e perturbare i mercati dell'energia, soprattutto nelle regioni che dipendono ancora molto dalle importazioni dalla Russia. ***Pertanto,*** tenuto conto della lunga storia di ripetute manipolazioni del mercato e interruzioni delle forniture e del fatto che	(7) La recente crisi ha dimostrato che relazioni commerciali improntate alla fiducia con i partner che forniscono prodotti energetici sono cruciali per preservare la stabilità del mercato, proteggere la vita e la salute delle persone e tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione, non da ultimo perché l'Unione dipende in larga misura dalle importazioni di energia da paesi terzi. Continuare ad approvvigionarsi di energia dalla Russia esporrebbe l'Unione a continui rischi economici e di sicurezza e pertanto non migliorerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento, bensì la peggiorerebbe. La dipendenza da volumi anche minori di gas russo importato può, in caso di abuso da parte della Russia, causare distorsioni significative delle dinamiche dei prezzi, seppur solo temporaneamente, e perturbare i mercati dell'energia, soprattutto nelle regioni che dipendono ancora molto dalle importazioni dalla Russia. Tenuto conto della lunga storia di ripetute manipolazioni del mercato e interruzioni delle forniture e del fatto che il

il governo russo strumentalizza abitualmente gli scambi di gas per conseguire obiettivi politici e non già commerciali, ***è opportuno*** adottare misure per ***affrontare la persistente vulnerabilità dell'Unione dovuta*** alle importazioni di gas naturale dalla Federazione russa***, sia via gasdotto che sotto forma di gas naturale liquefatto (GNL)***.	governo russo strumentalizza abitualmente gli scambi di gas per conseguire obiettivi politici e non già commerciali, ***l'Unione deve*** adottare misure ***incisive e giuridicamente vincolanti*** per ***eliminare tutte le residue vulnerabilità dovute*** alle importazioni di gas naturale dalla Federazione russa.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è rafforzare la certezza del diritto e l'applicabilità nella risposta dell'Unione alle minacce alla sicurezza causate dalle importazioni di gas dalla Russia.

Emendamento 21
Raffaele Stancanelli, Paolo Borchia

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) In più Stati membri il sistema energetico rimane esposto a shock di approvvigionamento dovuti alla dipendenza da un numero limitato di fornitori esterni. Dovrebbe essere valutata e presa in considerazione la possibilità che un'interruzione delle forniture di gas dalla Russia provochi aumenti dei prezzi dell'energia, perturbazioni del mercato interno e impatti socioeconomici, in particolare sui consumatori e sulle industrie ad alta intensità energetica.

Or. en

Emendamento 22
Andrea Wechsler, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Wouter Beke, Christian Ehler, Eva Maydell, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Stefan Berger, Virgil-Daniel Popescu, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Jan Farský, Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Susana Solís Pérez, Matej Tonin

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il ricorso a pratiche di elusione da parte della Federazione russa, come l'impiego delle cosiddette "flotte fantasma" o "flotte ombra" nel contesto del trasporto di petrolio e prodotti petroliferi, solleva preoccupazioni in merito all'uso di metodi simili per nascondere la vera destinazione di origine dei carichi di gas naturale liquefatto (GNL), compromettendo in tal modo gli obiettivi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che il regolamento riconosca esplicitamente la minaccia esistente di pratiche di elusione, anticipando nel contempo il rischio che simili pratiche opache siano adattate al GNL, rafforzando in tal modo la capacità dell'Unione di salvaguardare l'integrità del divieto di importazione e i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

Emendamento 23
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i	(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL***, soprattutto la capacità di stoccaggio per garantire riserve a medio e lungo termine, con particolare riguardo per le riserve invernali,*** è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione***. Pertanto, gli investimenti pubblici, privati o di partenariato pubblico-privato in terminali di GPL ad alta capacità, accessibili ai fornitori europei, sono importanti per garantire a***

mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1º gennaio 2028. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9]Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

tutti i cittadini un consumo a medio e lungo termine a prezzi accessibili. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1º gennaio 2028. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9]Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

Emendamento 24
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante ***di tale*** capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL	(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. ***Il Green Deal europeo e il pacchetto "Pronti per il 55 %" offrono tuttavia percorsi praticabili volti a raggiungere una maggiore indipendenza energetica attraverso sforzi globali nella creazione di alternative sostenibili.*** Una parte importante ***della*** capacità ***di importazione di GNL*** è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di

a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2028***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.	importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2027***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.
[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.	[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

Or. en

Emendamento 25
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Jörgen Warborn, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In	(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In

passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2028***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia ***(compreso il controllo diretto e indiretto, tramite strutture intermediarie, filiali o altri inquadramenti)***. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2027***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

Or. en

Emendamento 26
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Diversificare la capacità di	(9) Diversificare la capacità di

importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2028***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2027***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

Or. en

Motivazione

È necessaria un'azione urgente a livello dell'UE per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi, poiché si tratta di una questione di sicurezza sia economica che strategica. Il termine per l'abbandono graduale del gas russo, nonché il divieto di servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Federazione russa, dovrebbe essere abbreviato di almeno un anno e cadere quindi il 1° gennaio 2027.

Emendamento 27
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre	(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre

fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2028***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2027***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

Or. en

Emendamento 28
Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole	(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole

capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2028***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2027***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

Or. en

Emendamento 29
Katri Kulmuni, Christophe Grudler, Anna Stürgkh, Ivars Ijabs, João Cotrim De Figueiredo, Michał Kobosko, Marie-Pierre Vedrenne, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Hahn, Dan Barna

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*

(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2028***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2027***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

Or. en

Motivazione

Si chiede l'accelerazione dell'abbandono graduale del gas di un anno.

Emendamento 30
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di	(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di

importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del ***17 giugno*** 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2028***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del ***6 maggio*** 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio ***2027***. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

Or. en

Emendamento 31
Rihards Kols, Daniel Obajtek
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole	*(Non concerne la versione italiana.)*

capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza[9]. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio 2028. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.

[9] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 4.

Or. en

Emendamento 32
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione ha valutato	(10) La Commissione ha valutato

attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022[10] sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, la migliorerà per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dalle forniture russe, ad esempio mediante misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile e mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture[11].

attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022[10] sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato ***o inesistente*** sui prezzi dell'energia nell'Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, la migliorerà ***sostanzialmente*** per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dalle forniture russe, ad esempio mediante misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile e mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture[11]. ***Inoltre la domanda di gas dell'UE è in costante calo. Dal 2021 il consumo di gas dell'UE è diminuito di 80 miliardi di metri cubi all'anno ed è ora diminuito in media del 17 % inferiore rispetto al periodo precedente la crisi. Pertanto solo una piccola parte delle importazioni di gas dalla Russia dovrebbe essere sostituita con fornitori alternativi, in quanto la riduzione prevista del***

consumo entro il 2027 è maggiore delle attuali importazioni dalla Russia. Fissare il 1° gennaio 2027 come termine ultimo per le importazioni di gas russo è quindi fattibile e tempestivo.

[10] Si veda ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Implementing the REPowerEU Action Plan: Investment Needs, Hydrogen Accelerator and Achieving the Bio-Methane Targets" (SWD(2022) 230 final) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU Plan" (COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).

[11] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 35.

[10] Si veda ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Implementing the REPowerEU Action Plan: Investment Needs, Hydrogen Accelerator and Achieving the Bio-Methane Targets" (SWD(2022) 230 final) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU Plan" (COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).

[11] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 35.

Or. en

Emendamento 33
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione ha valutato attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022[10] sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale,	(10) La Commissione ha valutato attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022[10] sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale,

coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, la migliorerà per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dalle forniture russe, ad esempio mediante misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile e mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture[11].

[10] Si veda ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Implementing the REPowerEU Action Plan: Investment Needs, Hydrogen Accelerator and Achieving the Bio-Methane Targets" (SWD(2022) 230 final) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU Plan" (COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).

coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, la migliorerà per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dalle forniture russe, ad esempio mediante misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile e mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture[11]. ***Inoltre gli Stati membri hanno già dimostrato un parziale successo nel ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas russo. Le proiezioni indicano che la riduzione è destinata a continuare e pertanto la scadenza del 1° gennaio 2027 è fattibile e rispetta l'obiettivo dell'abbandono graduale già indicato dagli Stati membri.***

[10] Si veda ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Implementing the REPowerEU Action Plan: Investment Needs, Hydrogen Accelerator and Achieving the Bio-Methane Targets" (SWD(2022) 230 final) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU Plan" (COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).

[11] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 35.

[11] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 35.

Or. en

Emendamento 34
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione ha valutato attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022[10] sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, la migliorerà per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dalle forniture russe, ad esempio mediante misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile e mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di	(10) La Commissione ha valutato attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022[10] sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, la migliorerà per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dalle forniture russe, ad esempio mediante misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile e mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di

gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture[11].	gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture[11]. ***L'offerta globale di GNL è in rapida espansione, mentre la domanda di gas dell'Unione è in costante declino. Di conseguenza solo una piccola parte delle attuali importazioni dalla Russia dovrà essere sostituita.***
[10] Si veda ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Implementing the REPowerEU Action Plan: Investment Needs, Hydrogen Accelerator and Achieving the Bio-Methane Targets" (SWD(2022) 230 final) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU Plan" (COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).	[10] Si veda ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Implementing the REPowerEU Action Plan: Investment Needs, Hydrogen Accelerator and Achieving the Bio-Methane Targets" (SWD(2022) 230 final) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU Plan" (COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).
[11] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 35.	[11] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 35.

Or. en

Emendamento 35
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione ha valutato attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022[10] sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la	(10) La Commissione ha valutato attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022[10] sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la

Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, la migliorerà per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dalle forniture russe, ad esempio mediante misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile e mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture[11].

[10] Si veda ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Implementing the REPowerEU Action Plan: Investment Needs, Hydrogen Accelerator and Achieving the Bio-Methane Targets" (SWD(2022) 230 final) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU Plan" (COM(2022) 230 final del 18 maggio

Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, la migliorerà per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. ***Inoltre la domanda di gas nell'Unione è in calo e l'offerta internazionale è in aumento, pertanto la presente normativa non dovrebbe incidere sui prezzi dell'energia nell'Unione.*** Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dalle forniture russe, ad esempio mediante misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile e mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture[11].

[10] Si veda ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Implementing the REPowerEU Action Plan: Investment Needs, Hydrogen Accelerator and Achieving the Bio-Methane Targets" (SWD(2022) 230 final) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU Plan" (COM(2022) 230 final del 18 maggio

2022).

[11] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 35.

2022).

[11] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 35.

Or. en

Emendamento 36
Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione ha valutato attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022[10] sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, la migliorerà per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dalle forniture russe, ad esempio mediante misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile e mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il	(10) La Commissione ha valutato attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022[10] sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, la migliorerà per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dalle forniture russe, ad esempio mediante misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile, ***compreso il biogas, il biometano, l'idrogeno e altre alternative sostenibili al gas fossile,*** e

rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture[11].

mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture[11].

---

[10] Si veda ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Implementing the REPowerEU Action Plan: Investment Needs, Hydrogen Accelerator and Achieving the Bio-Methane Targets" (SWD(2022) 230 final) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU Plan" (COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).

[11] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 35.

[10] Si veda ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Implementing the REPowerEU Action Plan: Investment Needs, Hydrogen Accelerator and Achieving the Bio-Methane Targets" (SWD(2022) 230 final) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU Plan" (COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).

[11] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 35.

Or. en

Emendamento 37
Ľubica Karvašová, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anna Stürgkh, Svenja Hahn, Katri Kulmuni, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione ha valutato attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022[10] sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a	(10) La Commissione ha valutato attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022[10] sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a

numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e***, lungi dal mettere a repentaglio*** la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione***, la migliorerà*** per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dalle forniture russe, ad esempio mediante misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile e mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture[11].

[10] Si veda ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Implementing the REPowerEU Action Plan: Investment Needs, Hydrogen Accelerator and Achieving the Bio-Methane Targets" (SWD(2022) 230 final) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU Plan" (COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).

[11] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 35.

numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e ***rafforzerà*** la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dalle forniture russe, ad esempio mediante misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile e mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture[11].

[10] Si veda ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Implementing the REPowerEU Action Plan: Investment Needs, Hydrogen Accelerator and Achieving the Bio-Methane Targets" (SWD(2022) 230 final) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU Plan" (COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022).

[11] Si veda la valutazione d'impatto, pag. 35.

Or. en

Emendamento 38
András Gyürk, Enikő Győri, Barbara Bonte, András László, Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La proposta di regolamento è pienamente compatibile con la strategia dell'Unione finalizzata a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili intensificando la decarbonizzazione ed espandendo rapidamente la produzione interna di energia pulita. La tabella di marcia REPowerEU indica che l'attuazione del piano REPowerEU ha già portato a notevoli risparmi di gas, pari a una riduzione di oltre 60 miliardi di metri cubi l'anno delle importazioni di gas tra il 2022 e il 2024, e ha permesso all'Unione di ridurre le dipendenze dalle forniture russe. Questo è stato reso possibile da misure tese a ridurre la domanda di gas o imprimere un'accelerazione alla transizione verde accelerando la diffusione delle capacità di generazione eoliche e solari, che hanno determinato un aumento sostanziale della quota di rinnovabili nel mix energetico, unitamente al sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e al rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. ***Si prevede inoltre di sostituire fino a 100 miliardi di metri cubi di gas naturale entro il 2030 grazie alla piena realizzazione della transizione energetica, del recente piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili e di altre misure, segnatamente gli investimenti nella produzione di alternative a basse emissioni di carbonio per prodotti ad alta intensità energetica quali i fertilizzanti. Tutto ciò agevolerà l'eliminazione progressiva delle importazioni di gas dalla Federazione russa.***	(11) La proposta di regolamento è pienamente compatibile con la strategia dell'Unione finalizzata a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili intensificando la decarbonizzazione ed espandendo rapidamente la produzione interna di energia pulita. La tabella di marcia REPowerEU indica che l'attuazione del piano REPowerEU ha già portato a notevoli risparmi di gas, pari a una riduzione di oltre 60 miliardi di metri cubi l'anno delle importazioni di gas tra il 2022 e il 2024, e ha permesso all'Unione di ridurre le dipendenze dalle forniture russe. Questo è stato reso possibile da misure tese a ridurre la domanda di gas o imprimere un'accelerazione alla transizione verde accelerando la diffusione delle capacità di generazione eoliche e solari, che hanno determinato un aumento sostanziale della quota di rinnovabili nel mix energetico, unitamente al sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e al rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas.

Or. en

Motivazione

Riteniamo che questa proiezione della domanda non sia realistica, in quanto considera la piena attuazione del pacchetto "Pronti per il 55 %" come uno scenario di riferimento. Prevediamo inoltre un aumento della domanda di gas nella regione dell'Europa centrale e orientale entro il 2030.

Emendamento 39
Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La proposta di regolamento è pienamente compatibile con la strategia dell'Unione finalizzata a ridurre la dipendenza dalle importazioni di ***combustibili fossili*** intensificando la decarbonizzazione ed espandendo rapidamente la produzione interna di energia pulita. La tabella di marcia REPowerEU indica che l'attuazione del piano REPowerEU ha già portato a notevoli risparmi di gas, pari a una riduzione di oltre 60 miliardi di metri cubi l'anno delle importazioni di gas tra il 2022 e il 2024, e ha permesso all'Unione di ridurre le dipendenze dalle forniture russe. Questo è stato reso possibile da misure tese a ridurre la domanda di gas ***o*** imprimere un'accelerazione alla transizione verde ***accelerando la*** diffusione delle capacità di generazione eoliche e solari, che hanno determinato un aumento sostanziale della quota di rinnovabili nel mix energetico, unitamente al sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e ***al rafforzamento*** del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. Si prevede inoltre di sostituire fino a 100 miliardi di metri cubi di gas naturale entro il 2030 grazie alla piena realizzazione della transizione	(11) La proposta di regolamento è pienamente compatibile con la strategia dell'Unione finalizzata a ridurre la dipendenza dalle importazioni di ***combustibile fossile*** intensificando la decarbonizzazione ed espandendo rapidamente la produzione interna di energia pulita. La tabella di marcia REPowerEU indica che l'attuazione del piano REPowerEU ha già portato a notevoli risparmi di gas, pari a una riduzione di oltre 60 miliardi di metri cubi l'anno delle importazioni di gas tra il 2022 e il 2024, e ha permesso all'Unione di ridurre le dipendenze dalle forniture russe. Questo è stato reso possibile da misure tese a ridurre la domanda di gas**,** imprimere un'accelerazione alla transizione verde ***attraverso una più rapida*** diffusione delle capacità di generazione eoliche e solari, che hanno determinato un aumento sostanziale della quota di rinnovabili nel mix energetico, ***mediante uno sviluppo continuo delle soluzioni biocompatibili, come il biogas e il biometano, e le alternative a base di idrogeno prodotte nell'Unione,*** unitamente al sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e ***all'aumento*** del potere contrattuale dell'UE

energetica, del recente piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili e di altre misure, segnatamente gli investimenti nella produzione di alternative a basse emissioni di carbonio per prodotti ad alta intensità energetica quali i fertilizzanti. ***Tutto ciò agevolerà*** l'eliminazione progressiva delle importazioni di gas dalla Federazione russa.

grazie all'acquisto in comune di gas. Si prevede inoltre di sostituire fino a 100 miliardi di metri cubi di gas naturale entro il 2030 grazie alla piena realizzazione della transizione energetica, del recente piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili e di altre misure, segnatamente gli investimenti nella produzione di alternative a basse emissioni di carbonio per prodotti ad alta intensità energetica quali i fertilizzanti. ***Tali sforzi combinati rafforzeranno la resilienza e l'autonomia strategica dell'Unione, sosterranno le industrie europee e agevoleranno*** l'eliminazione progressiva delle importazioni di gas dalla Federazione russa.

Or. en

Emendamento 40
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Nicolás González Casares, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma, Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La proposta di regolamento è pienamente compatibile con la strategia dell'Unione finalizzata a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili intensificando la decarbonizzazione ed espandendo rapidamente la produzione interna di energia pulita. La tabella di marcia REPowerEU indica che l'attuazione del piano REPowerEU ha già portato a notevoli risparmi di gas, pari a una riduzione di oltre 60 miliardi di metri cubi l'anno delle importazioni di gas tra il 2022 e il 2024, e ha permesso all'Unione di ridurre le dipendenze dalle forniture russe. Questo è stato reso possibile da misure tese a ridurre la domanda di gas o imprimere un'accelerazione alla transizione verde	(11) La proposta di regolamento è pienamente compatibile con la strategia dell'Unione finalizzata a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili intensificando la decarbonizzazione ed espandendo rapidamente la produzione interna di energia pulita. La tabella di marcia REPowerEU indica che l'attuazione del piano REPowerEU ha già portato a notevoli risparmi di gas, pari a una riduzione di oltre 60 miliardi di metri cubi l'anno delle importazioni di gas tra il 2022 e il 2024, e ha permesso all'Unione di ridurre le dipendenze dalle forniture russe. Questo è stato reso possibile da misure tese a ridurre la domanda di gas***, aumentare l'efficienza energetica*** o imprimere

accelerando la diffusione delle capacità di generazione eoliche e solari, che hanno determinato un aumento sostanziale della quota di rinnovabili nel mix energetico, unitamente al sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e al rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. Si prevede inoltre di sostituire fino a 100 miliardi di metri cubi di gas naturale entro il 2030 grazie alla piena realizzazione della transizione energetica, del recente piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili e di altre misure, segnatamente gli investimenti nella produzione di alternative a basse emissioni di carbonio per prodotti ad alta intensità energetica quali i fertilizzanti. Tutto ciò agevolerà l'eliminazione progressiva delle importazioni di gas dalla Federazione russa.

un'accelerazione alla transizione verde accelerando la diffusione delle capacità di generazione eoliche e solari, che hanno determinato un aumento sostanziale della quota di rinnovabili nel mix energetico, unitamente al sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e al rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. Si prevede inoltre di sostituire fino a 100 miliardi di metri cubi di gas naturale entro il 2030 grazie alla piena realizzazione della transizione energetica, del recente piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili e di altre misure, segnatamente gli investimenti nella produzione di alternative a basse emissioni di carbonio per prodotti ad alta intensità energetica quali i fertilizzanti. Tutto ciò agevolerà l'eliminazione progressiva delle importazioni di gas dalla Federazione russa.

Or. en

Emendamento 41
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) In linea con la dichiarazione di Versailles e con la comunicazione su REPowerEU, un numero ingente di importatori di gas ha già posto fine all'approvvigionamento di gas dalla Russia o lo ha ridotto in modo significativo. Come indica la valutazione d'impatto, i volumi residui di gas oggetto di contratti di fornitura in essere possono essere progressivamente eliminati senza significativi impatti economici o rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, data la disponibilità sufficiente di fornitori	(12) In linea con la dichiarazione di Versailles e con la comunicazione su REPowerEU, un numero ingente di importatori di gas ha già posto fine all'approvvigionamento di gas dalla Russia o lo ha ridotto in modo significativo. Come indica la valutazione d'impatto, i volumi residui di gas oggetto di contratti di fornitura in essere possono essere progressivamente eliminati senza significativi impatti economici o rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, data la disponibilità sufficiente di fornitori

alternativi sul mercato del gas mondiale ***e di*** infrastrutture di importazione e la buona interconnessione del mercato del gas nell'Unione[12].	alternativi sul mercato del gas mondiale***, nuovi impianti di energie rinnovabili, investimenti in efficienza energetica,*** infrastrutture di importazione e la buona interconnessione del mercato del gas nell'Unione[12]. ***Tali misure dovrebbero essere perfettamente in linea con l'obiettivo climatico proposto per il 2040, in quanto conducono a un sistema energetico più resiliente e indipendente per l'UE, rafforzandone la sicurezza e la stabilità economica.***
[12] Si veda la valutazione d'impatto, pagg. 15-36.	[12] Si veda la valutazione d'impatto, pagg. 15-36.

Or. en

Emendamento 42
Ľubica Karvašová, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anna Stürgkh, Svenja Hahn, Katri Kulmuni, Marie-Pierre Vedrenne, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) In linea con la dichiarazione di Versailles e con la comunicazione su REPowerEU, un numero ingente di importatori di gas ha già posto fine all'approvvigionamento di gas dalla Russia o lo ha ridotto in modo significativo. Come indica la valutazione d'impatto, i volumi residui di gas oggetto di contratti di fornitura in essere possono essere progressivamente eliminati senza significativi impatti economici o rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, data la disponibilità sufficiente di fornitori alternativi sul mercato del gas mondiale e di infrastrutture di importazione e la buona interconnessione del mercato del gas nell'Unione[12].	(12) In linea con la dichiarazione di Versailles e con la comunicazione su REPowerEU, un numero ingente di importatori di gas ha già posto fine all'approvvigionamento di gas dalla Russia o lo ha ridotto in modo significativo. Come indica la valutazione d'impatto, i volumi residui di gas oggetto di contratti di fornitura in essere possono essere progressivamente eliminati senza significativi impatti economici o rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, data la disponibilità sufficiente di fornitori alternativi sul mercato del gas mondiale e di infrastrutture di importazione e la buona interconnessione del mercato del gas nell'Unione[12]. ***Ciò rispecchia anche la tendenza generale alla diminuzione del consumo di gas in tutta l'UE.***

[12] Si veda la valutazione d'impatto, pagg. 15-36.

[12] Si veda la valutazione d'impatto, pagg. 15-36.

Or. en

Emendamento 43
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Il Parlamento europeo ha chiesto ripetutamente di porre fine alle importazioni di energia dalla Russia e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE, in particolare con la risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2022 sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, che invitava a limitare le importazioni di gas dalla Russia, e con la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2025 sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE, che sottolinea la necessità di introdurre un divieto a livello dell'UE su tutte le importazioni di gas naturale russo al più tardi entro il 2027 e su nuovi contratti e contratti a pronti esistenti entro la fine del 2025. Il Parlamento europeo insiste sul fatto che gli Stati membri, compresi quelli che attualmente beneficiano di deroghe mirate per le importazioni di petrolio dalla Russia, dovrebbero infine eliminare gradualmente tali importazioni al più tardi entro il 2027.

Or. en

Emendamento 44
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio

Gori, Nicolás González Casares, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma, Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I contratti a breve termine, ossia quelli relativi a forniture singole o multiple di gas naturale di durata inferiore a un anno, riguardano volumi più contenuti rispetto ai grandi contratti pluriennali di fornitura tra importatori e imprese russe. I contratti a breve termine in essere saranno in ogni caso prossimi alla scadenza al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza il rischio per la sicurezza economica che ne deriva appare basso. È pertanto opportuno esentare i contratti a breve termine in essere dall'applicazione immediata del divieto di importazione consentendo una fase di transizione fino al ***17 giugno*** 2026.	(13) I contratti a breve termine, ossia quelli relativi a forniture singole o multiple di gas naturale di durata inferiore a un anno, riguardano volumi più contenuti rispetto ai grandi contratti pluriennali di fornitura tra importatori e imprese russe. I contratti a breve termine in essere saranno in ogni caso prossimi alla scadenza al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza il rischio per la sicurezza economica che ne deriva appare basso. È pertanto opportuno esentare i contratti a breve termine in essere dall'applicazione immediata del divieto di importazione consentendo una fase di transizione fino al ***6 maggio*** 2026.

Or. en

Emendamento 45
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di importare gas a partire dal 1º gennaio 2026 anche per i contratti di fornitura a lungo termine in essere. Gli importatori vincolati a contratti a lungo termine, infatti, avranno in genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a breve termine, anche perché i contratti a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del	(14) È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di importare gas a partire dal 1º gennaio 2026 anche per i contratti di fornitura a lungo termine in essere. Gli importatori vincolati a contratti a lungo termine, infatti, avranno in genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a breve termine, anche perché i contratti a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del

tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti a breve termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione per dare ai contraenti di contratti a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l'approvvigionamento in maniera ordinata.	tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti a breve termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione ***fino al 1° gennaio 2027*** per dare ai contraenti di contratti a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l'approvvigionamento in maniera ordinata. ***Un divieto giuridico delle importazioni di gas naturale nel quadro di una misura commerciale dell'Unione costituisce un caso di "forza maggiore", un atto sovrano dell'Unione al di fuori del controllo degli importatori di gas che rende illegale l'esecuzione di importazioni di gas naturale dalla Russia, con effetti giuridici diretti e senza alcun margine di discrezionalità per gli Stati membri quanto alla sua applicazione. Casi di "forza maggiore" di questo tipo escludono l'acquirente dalla responsabilità per l'inadempimento del suo obbligo di acquisto.***
	Or. en

Emendamento 46
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di importare gas a partire dal 1º gennaio 2026 anche per i contratti di fornitura a lungo termine in essere. Gli importatori vincolati a contratti a lungo termine, infatti, avranno in genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a breve termine, anche perché i contratti a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti a breve	(14) È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di importare gas a partire dal 1º gennaio 2026 anche per i contratti di fornitura a lungo termine in essere***, viste le disposizioni di tali contratti in materia di risoluzione anticipata e di eventuali penali da pagare che comporterebbero perdite significative a carico delle società interessate***. Gli importatori vincolati a contratti a lungo termine, infatti, avranno in genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a

termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione per dare ai contraenti di contratti a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l'approvvigionamento in maniera ordinata.

breve termine, anche perché i contratti a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti a breve termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione per dare ai contraenti di contratti a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l'approvvigionamento in maniera ordinata.

Or. ro

Emendamento 47
Andrea Wechsler, Aura Salla, Angelika Niebler, Wouter Beke, Christian Ehler, Eva Maydell, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Stefan Berger, Virgil-Daniel Popescu, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Jan Farský, Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Matej Tonin

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di importare gas a partire dal 1º gennaio 2026 anche per i contratti di fornitura a lungo termine in essere. Gli importatori vincolati a contratti a lungo termine, infatti, avranno in genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a breve termine, anche perché i contratti a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti a breve termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione per dare ai contraenti di contratti a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l'approvvigionamento in maniera ordinata.	(14) È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di importare gas a partire dal 1º gennaio 2026 anche per i contratti di fornitura a lungo termine in essere. Gli importatori vincolati a contratti a lungo termine, infatti, avranno in genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a breve termine, anche perché i contratti a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti a breve termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione per dare ai contraenti di contratti a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l'approvvigionamento in maniera ordinata. ***La Commissione fornisce alle imprese dell'UE strumenti efficaci e giuridicamente validi per agevolare gli sforzi tesi a recedere dai contratti a lungo***

termine con i fornitori russi senza incorrere in sanzioni.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta ribadisce la formulazione della relazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE del Parlamento europeo del 30 giugno 2025 ed è intesa a garantire un sostegno agli acquirenti che si trovano ad affrontare una potenziale responsabilità contrattuale nel contesto della risoluzione dei contratti indotta da cause di forza maggiore e dell'eventuale conseguente arbitrato.

Emendamento 48
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Nicolás González Casares, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma, Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di importare gas a partire dal 1º gennaio 2026 anche per i contratti di fornitura a lungo termine in essere. Gli importatori vincolati a contratti a lungo termine, infatti, avranno in genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a breve termine, anche perché i contratti a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti a breve termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione per dare ai contraenti di contratti a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l'approvvigionamento in maniera ordinata.	(14) È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di importare gas a partire dal 1º gennaio 2026 anche per i contratti di fornitura a lungo termine in essere. Gli importatori vincolati a contratti a lungo termine, infatti, avranno in genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a breve termine, anche perché i contratti a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti a breve termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione per dare ai contraenti di contratti a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l'approvvigionamento in maniera ordinata. ***La Commissione fornisce alle imprese dell'UE strumenti efficaci e giuridicamente validi per agevolare gli sforzi tesi a recedere dai contratti a lungo termine con i fornitori russi senza incorrere in sanzioni.***

Or. en

Emendamento 49
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di importare gas a partire dal 1º gennaio 2026 anche per i contratti di fornitura a lungo termine in essere. Gli importatori vincolati a contratti a lungo termine, infatti, avranno in genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a breve termine, anche perché i contratti a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti a breve termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione per dare ai contraenti di contratti a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l'approvvigionamento in maniera ordinata.	(14) È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di importare gas a partire dal 1º gennaio 2026 anche per i contratti di fornitura a lungo termine in essere. Gli importatori vincolati a contratti a lungo termine, infatti, avranno in genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a breve termine, anche perché i contratti a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti a breve termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione ***fino al 1° gennaio 2027*** per dare ai contraenti di contratti a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l'approvvigionamento in maniera ordinata.

Or. en

Emendamento 50
Katri Kulmuni, Christophe Grudler, Anna Stürgkh, Ivars Ijabs, João Cotrim De Figueiredo, Michał Kobosko, Marie-Pierre Vedrenne, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Hahn, Dan Barna, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni paesi senza sbocco sul mare che si riforniscono ancora di gas	***soppresso***

russo via gasdotto in virtù di contratti di fornitura a lungo termine in essere risentono particolarmente delle recenti variazioni delle rotte di approvvigionamento dalla Federazione russa, in quanto le rotte alternative per il trasporto del gas sono limitate o inesistenti. Per porre rimedio alla situazione, al momento i fornitori di altri Stati membri provvedono alla consegna di gas via gasdotto nel quadro di contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa attraverso punti di interconnessione non congestionati. Viste le circostanze molto particolari, è opportuno che il periodo di transizione necessario alla ricerca di nuovi fornitori si applichi anche ai contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa che servono a rifornire paesi senza sbocco sul mare i quali risentono delle variazioni delle rotte di approvvigionamento del gas russo.

Or. en

Emendamento 51
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni paesi senza sbocco sul mare che si riforniscono ancora di gas russo via gasdotto in virtù di contratti di fornitura a lungo termine in essere risentono particolarmente delle recenti variazioni delle rotte di approvvigionamento dalla Federazione russa, in quanto le rotte alternative per il trasporto del gas sono limitate o inesistenti. Per porre rimedio alla situazione, al momento i fornitori di altri Stati membri provvedono alla consegna di	***soppresso***

gas via gasdotto nel quadro di contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa attraverso punti di interconnessione non congestionati. Viste le circostanze molto particolari, è opportuno che il periodo di transizione necessario alla ricerca di nuovi fornitori si applichi anche ai contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa che servono a rifornire paesi senza sbocco sul mare i quali risentono delle variazioni delle rotte di approvvigionamento del gas russo.

Or. en

Motivazione

La proposta di concedere un periodo transitorio specifico per i paesi senza sbocco sul mare non è stata esaminata nella valutazione d'impatto della Commissione e non è giustificata.

Emendamento 52
Ľubica Karvašová, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anna Stürgkh, Svenja Hahn, Katri Kulmuni, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni paesi senza sbocco sul mare che si riforniscono ancora di gas russo via gasdotto in virtù di contratti di fornitura a lungo termine in essere risentono particolarmente delle recenti variazioni delle rotte di approvvigionamento dalla Federazione russa, in quanto le rotte alternative per il trasporto del gas sono limitate o inesistenti. Per porre rimedio alla situazione, al momento i fornitori di altri Stati membri provvedono alla consegna di gas via gasdotto nel quadro di contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa attraverso punti di interconnessione non congestionati. Viste le circostanze molto particolari, è	***soppresso***

opportuno che il periodo di transizione necessario alla ricerca di nuovi fornitori si applichi anche ai contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa che servono a rifornire paesi senza sbocco sul mare i quali risentono delle variazioni delle rotte di approvvigionamento del gas russo.

Or. en

Emendamento 53
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni paesi senza sbocco sul mare ***che si riforniscono ancora di gas russo via gasdotto in virtù di contratti di fornitura a lungo termine in essere risentono particolarmente delle recenti variazioni delle rotte di*** approvvigionamento ***dalla Federazione russa, in quanto le rotte alternative per il trasporto del gas sono limitate o inesistenti***. ***Per porre rimedio alla situazione, al momento i fornitori di altri Stati membri provvedono alla consegna di gas via gasdotto nel quadro di contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa attraverso punti di interconnessione non congestionati. Viste le circostanze molto particolari, è opportuno che il periodo di transizione necessario alla ricerca di nuovi fornitori si applichi anche ai contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa che servono a rifornire*** paesi ***senza sbocco sul mare i quali risentono delle variazioni delle rotte di approvvigionamento*** del gas ***russo***.	(15) Alcuni paesi senza sbocco sul mare ***sono particolarmente sensibili alle alterazioni dovute alle variazioni dell'***approvvigionamento***, non da ultimo in riferimento alle variazioni nella fornitura da gasdotti. Occorre pertanto prestare attenzione a tali paesi per assisterli nella diversificazione e nell'agile abbandono graduale del gas e del petrolio russi. La Commissione deve concentrarsi sul rafforzamento della resilienza nei*** paesi ***colpiti, offrendo assistenza per l'abbandono*** del gas ***e del petrolio russi, secondo il principio di non lasciare indietro nessuno***.

Or. en

Emendamento 54
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni paesi senza sbocco sul mare che si riforniscono ancora di gas russo via gasdotto in virtù di contratti di fornitura a lungo termine in essere risentono particolarmente delle recenti variazioni delle rotte di approvvigionamento dalla Federazione russa, in quanto le rotte ***alternative*** per il trasporto del gas sono limitate ***o inesistenti***. Per porre rimedio alla situazione, al momento i fornitori di altri Stati membri provvedono alla consegna di gas via gasdotto nel quadro di contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa attraverso punti di interconnessione non congestionati. ***Viste le circostanze molto particolari, è opportuno che il periodo di transizione necessario alla ricerca di nuovi fornitori si applichi anche ai contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa che servono a rifornire paesi senza sbocco sul mare i quali risentono delle variazioni delle rotte di approvvigionamento del gas russo.***	(15) Alcuni paesi senza sbocco sul mare che si riforniscono ancora di gas russo via gasdotto in virtù di contratti di fornitura a lungo termine in essere risentono particolarmente delle recenti variazioni delle rotte di approvvigionamento dalla Federazione russa, in quanto le rotte per il trasporto del gas sono limitate. Per porre rimedio alla situazione, al momento i fornitori di altri Stati membri provvedono alla consegna di gas via gasdotto nel quadro di contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa attraverso punti di interconnessione non congestionati.

Or. en

Emendamento 55
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni paesi senza sbocco sul mare che si riforniscono ancora di gas russo via	(15) Alcuni paesi senza sbocco sul mare che si riforniscono ancora di gas russo via

gasdotto in virtù di contratti di fornitura a lungo termine in essere risentono particolarmente delle recenti variazioni delle rotte di approvvigionamento dalla Federazione russa, in quanto le rotte alternative per il trasporto del gas sono limitate o inesistenti. Per porre rimedio alla situazione, al momento i fornitori di altri Stati membri provvedono alla consegna di gas via gasdotto nel quadro di contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa attraverso punti di interconnessione non congestionati. Viste le circostanze molto particolari, è opportuno che il periodo di transizione necessario alla ricerca di nuovi fornitori si applichi anche ai contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa che servono a rifornire paesi senza sbocco sul mare i quali risentono delle variazioni delle rotte di approvvigionamento del gas russo.	gasdotto in virtù di contratti di fornitura a lungo termine in essere risentono particolarmente delle recenti variazioni delle rotte di approvvigionamento dalla Federazione russa, in quanto le rotte alternative per il trasporto del gas sono limitate o inesistenti. Per porre rimedio alla situazione, al momento i fornitori di altri Stati membri provvedono alla consegna di gas via gasdotto nel quadro di contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa attraverso punti di interconnessione ***transfrontalieri*** non congestionati. Viste le circostanze molto particolari, è opportuno che il periodo di transizione necessario alla ricerca di nuovi fornitori si applichi anche ai contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa che servono a rifornire paesi senza sbocco sul mare i quali risentono delle variazioni delle rotte di approvvigionamento del gas russo.

Or. ro

Emendamento 56
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Nicolás González Casares, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma, Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni paesi senza sbocco sul mare che si riforniscono ancora di gas russo via gasdotto in virtù di contratti di fornitura a lungo termine in essere risentono particolarmente delle recenti variazioni delle rotte di approvvigionamento dalla Federazione russa, in quanto le rotte alternative per il trasporto del gas sono limitate o inesistenti. Per porre rimedio alla situazione, al momento i fornitori di altri Stati membri provvedono alla consegna di gas via gasdotto nel quadro di contratti di fornitura a breve termine con fornitori della	*(Non concerne la versione italiana.)*

Federazione russa attraverso punti di interconnessione non congestionati. Viste le circostanze molto particolari, è opportuno che il periodo di transizione necessario alla ricerca di nuovi fornitori si applichi anche ai contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa che servono a rifornire paesi senza sbocco sul mare i quali risentono delle variazioni delle rotte di approvvigionamento del gas russo.

Or. en

Emendamento 57
Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Gli Stati membri che cercano di colmare la lacuna lasciata dalla cessazione delle forniture di gas naturale dalla Russia possono utilizzare liberamente la piattaforma AggregateEU. Tale piattaforma consente alle imprese dell'UE e della Comunità dell'energia di stipulare contratti di acquisto di gas con i fornitori, individualmente o congiuntamente. La partecipazione ad AggregateEU è volontaria e i contratti di acquisto tra imprese e fornitori di gas possono essere stipulati anche al di fuori della piattaforma.

Or. en

Emendamento 58
András Gyürk, Enikő Győri, Barbara Bonte, András László, Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per quanto appaia giustificato esentare dall'applicazione immediata i contratti preesistenti, non tutti i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero beneficiare dell'esenzione. I fornitori russi potrebbero infatti incentivare a sfruttare il periodo compreso tra la pubblicazione della presente proposta e l'entrata in vigore del divieto per aumentare le forniture attuali concludendo nuovi contratti, incrementando i volumi mediante modifiche di quelli in essere o facendo uso dei margini di flessibilità che questi prevedono. Al fine di garantire che le importazioni dalla Russia non aumentino, bensì diminuiscano, per effetto della presente proposta di regolamento, è opportuno includere nel regolamento misure volte a evitare una corsa alle nuove importazioni di gas russo nel periodo compreso tra l'adozione della presente proposta e l'entrata in vigore del divieto. L'impegno a eliminare gradualmente le forniture di gas è stato di fatto assunto dai capi di Stato già nel marzo 2022 e rinnovato nella strategia, nel piano e nella tabella di marcia REPowerEU. Al più tardi al momento della pubblicazione della proposta di regolamento non è più opportuno considerare "preesistenti" i contratti conclusi dopo tale data. I contratti conclusi dopo il 17 giugno 2025 non dovrebbero pertanto beneficiare delle disposizioni transitorie eccezionali per i contratti a breve e a lungo termine in essere.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 59
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per quanto appaia giustificato esentare dall'applicazione immediata i contratti preesistenti, non tutti i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero beneficiare dell'esenzione. I fornitori russi potrebbero infatti incentivare a sfruttare il periodo compreso tra la pubblicazione della presente proposta e l'entrata in vigore del divieto per aumentare le forniture attuali concludendo nuovi contratti, incrementando i volumi mediante modifiche di quelli in essere o facendo uso dei margini di flessibilità che questi prevedono. Al fine di garantire che le importazioni dalla Russia non aumentino, bensì diminuiscano, per effetto della presente proposta di regolamento, è opportuno includere nel regolamento misure volte a evitare una corsa alle nuove importazioni di gas russo nel periodo compreso tra l'adozione della presente proposta e l'entrata in vigore del divieto. e rinnovato nella strategia, nel piano e nella tabella di marcia REPowerEU. Al più tardi al momento della pubblicazione della proposta di regolamento non è più opportuno considerare "preesistenti" i contratti conclusi dopo tale data. I contratti conclusi dopo il 17 giugno 2025 non dovrebbero pertanto beneficiare delle disposizioni transitorie eccezionali per i contratti a breve e a lungo termine in essere.	(16) Per quanto appaia giustificato esentare dall'applicazione immediata i contratti preesistenti, non tutti i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero beneficiare dell'esenzione. I fornitori russi potrebbero infatti incentivare a sfruttare il periodo compreso tra la pubblicazione della presente proposta e l'entrata in vigore del divieto per aumentare le forniture attuali concludendo nuovi contratti, incrementando i volumi mediante modifiche di quelli in essere o facendo uso dei margini di flessibilità che questi prevedono ***, comprese eventuali richieste di penali per la risoluzione anticipata dei contratti***. Al fine di garantire che le importazioni dalla Russia non aumentino, bensì diminuiscano, per effetto della presente proposta di regolamento, è opportuno includere nel regolamento misure volte a evitare una corsa alle nuove importazioni di gas russo nel periodo compreso tra l'adozione della presente proposta e l'entrata in vigore del divieto. e rinnovato nella strategia, nel piano e nella tabella di marcia REPowerEU. Al più tardi al momento della pubblicazione della proposta di regolamento non è più opportuno considerare "preesistenti" i contratti conclusi dopo tale data. I contratti conclusi dopo il 17 giugno 2025 non dovrebbero pertanto beneficiare delle disposizioni transitorie eccezionali per i contratti a breve e a lungo termine in essere.

Or. ro

Emendamento 60
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Nicolás González Casares, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma, Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per quanto appaia giustificato esentare dall'applicazione immediata i contratti preesistenti, non tutti i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero beneficiare dell'esenzione. I fornitori russi potrebbero infatti incentivare a sfruttare il periodo compreso tra la pubblicazione della presente proposta e l'entrata in vigore del divieto per aumentare le forniture attuali concludendo nuovi contratti, incrementando i volumi mediante modifiche di quelli in essere o facendo uso dei margini di flessibilità che questi prevedono. Al fine di garantire che le importazioni dalla Russia non aumentino, bensì diminuiscano, per effetto della presente proposta di regolamento, è opportuno includere nel regolamento misure volte a evitare una corsa alle nuove importazioni di gas russo nel periodo compreso tra l'adozione della presente proposta e l'entrata in vigore del divieto. L'impegno a eliminare gradualmente le forniture di gas è stato di fatto assunto dai capi di Stato già nel marzo 2022 e rinnovato nella strategia, nel piano e nella tabella di marcia REPowerEU. Al più tardi al momento della pubblicazione della proposta di regolamento non è più opportuno considerare "preesistenti" i contratti conclusi dopo tale data. I contratti conclusi dopo il ***17 giugno*** 2025 non dovrebbero pertanto beneficiare delle disposizioni transitorie eccezionali per i contratti a breve e a lungo termine in essere.	(16) Per quanto appaia giustificato esentare dall'applicazione immediata i contratti preesistenti, non tutti i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero beneficiare dell'esenzione. I fornitori russi potrebbero infatti incentivare a sfruttare il periodo compreso tra la pubblicazione della presente proposta e l'entrata in vigore del divieto per aumentare le forniture attuali concludendo nuovi contratti, incrementando i volumi mediante modifiche di quelli in essere o facendo uso dei margini di flessibilità che questi prevedono. Al fine di garantire che le importazioni dalla Russia non aumentino, bensì diminuiscano, per effetto della presente proposta di regolamento, è opportuno includere nel regolamento misure volte a evitare una corsa alle nuove importazioni di gas russo nel periodo compreso tra l'adozione della presente proposta e l'entrata in vigore del divieto. L'impegno a eliminare gradualmente le forniture di gas è stato di fatto assunto dai capi di Stato già nel marzo 2022 e rinnovato nella strategia, nel piano e nella tabella di marcia REPowerEU. Al più tardi al momento della pubblicazione della proposta di regolamento non è più opportuno considerare "preesistenti" i contratti conclusi dopo tale data. I contratti conclusi dopo il ***6 maggio*** 2025 non dovrebbero pertanto beneficiare delle disposizioni transitorie eccezionali per i contratti a breve e a lungo termine in essere.

Or. en

Emendamento 61

András Gyürk, Enikő Győri, Barbara Bonte, András László, Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il presente regolamento introduce un chiaro divieto giuridico di importare gas naturale russo, ***che costituisce un atto sovrano dell'Unione*** al di fuori del controllo degli importatori di gas e rende illegale l'esecuzione di importazioni di gas naturale dalla Russia, con effetti giuridici diretti ***e senza alcun margine di discrezionalità per gli Stati membri quanto alla sua applicazione***.	(18) Il presente regolamento introduce un chiaro divieto giuridico di importare gas naturale russo al di fuori del controllo degli importatori di gas e rende illegale l'esecuzione di importazioni di gas naturale dalla Russia, con effetti giuridici diretti.

Or. en

Emendamento 62
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il presente regolamento introduce un chiaro divieto giuridico di importare gas naturale russo, che costituisce un atto sovrano dell'Unione al di fuori del controllo degli importatori di gas e rende illegale l'esecuzione di importazioni di gas naturale dalla Russia, con effetti giuridici diretti e senza alcun margine di discrezionalità per gli Stati membri quanto alla sua applicazione.	(18) Il presente regolamento introduce un chiaro divieto giuridico di importare ***e stoccare*** gas naturale russo, che costituisce un atto sovrano dell'Unione al di fuori del controllo degli importatori di gas e rende illegale l'esecuzione di importazioni di gas naturale dalla Russia, con effetti giuridici diretti e senza alcun margine di discrezionalità per gli Stati membri quanto alla sua applicazione.

Or. en

Emendamento 63
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il presente regolamento introduce un chiaro divieto giuridico di importare gas naturale russo, che costituisce un atto sovrano dell'Unione al di fuori del controllo degli importatori di gas e rende illegale l'esecuzione di importazioni di gas naturale dalla Russia, con effetti giuridici diretti e senza alcun margine di discrezionalità per gli Stati membri quanto alla sua applicazione.	(18) Il presente regolamento introduce un chiaro divieto giuridico di importare***, acquistare e stoccare*** gas naturale russo, che costituisce un atto sovrano dell'Unione al di fuori del controllo degli importatori di gas e rende illegale l'esecuzione di importazioni di gas naturale dalla Russia, con effetti giuridici diretti e senza alcun margine di discrezionalità per gli Stati membri quanto alla sua applicazione.

Or. en

Emendamento 64
Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) L'obiettivo del presente regolamento è prevenire l'elusione del divieto di gas naturale russo, anche attraverso l'importazione di beni prodotti al di fuori dell'Unione utilizzando gas russo, in quanto tali importazioni possono aumentare la dipendenza dell'Unione dai paesi terzi per i beni essenziali e compromettere la sicurezza energetica ed economica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma le lacune comprendendo le importazioni di beni prodotti con gas russo, proteggendo così i produttori dell'UE in settori chiave come i fertilizzanti, i prodotti chimici e l'agricoltura. Rafforza l'indipendenza e l'autosufficienza dell'UE garantendo che gli sforzi volti a ridurre la dipendenza dal gas russo non siano compromessi dallo spostamento della produzione all'estero, salvaguardando la sicurezza alimentare, l'industria e la sovranità economica dell'UE.

Emendamento 65
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) L'aggressione illegale della Federazione russa contro l'Ucraina è un'inosservanza indiscutibile del diritto internazionale. A tale riguardo l'Unione dovrebbe perseguire pratiche commerciali stabili con le parti che rispettano e sostengono il diritto internazionale.

Or. en

Emendamento 66
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso. Tenuto conto del fatto che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari, trasbordi o trasporto attraverso altri paesi, il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro atto a determinare l'origine e il punto di esportazione effettivi del gas naturale importato nell'Unione.	(19) A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso***, con un effetto negativo sul prezzo pagato dai beneficiari finali a causa degli aggiustamenti di prezzo effettuati dagli intermediari***. Tenuto conto del fatto che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari, trasbordi o trasporto attraverso altri paesi, il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro atto a determinare l'origine***, l'accesso agli hub di approvvigionamento/punti di interconnessione transfrontalieri/punti di ingresso allo spazio europeo,*** e il punto di

esportazione effettivi del gas naturale importato nell'Unione.

Or. ro

Emendamento 67
Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso. Tenuto conto del fatto che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari, trasbordi o trasporto attraverso altri paesi, il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro atto a determinare l'origine e il punto di esportazione effettivi del gas naturale importato nell'Unione.	(19) A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso. Tenuto conto del fatto che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari, trasbordi***,*** ***compresi, a titolo non esaustivo, potenziali trasbordi di GNL con metodi simili a quelli che si ritiene siano utilizzati dalla cosiddetta "flotta ombra" della Federazione russa per eludere le sanzioni dell'UE sul petrolio,*** o ***il*** trasporto attraverso altri paesi, il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro atto a determinare l'origine e il punto di esportazione effettivi del gas naturale importato nell'Unione.

Or. en

Emendamento 68
Daniel Obajtek, Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso. Tenuto conto del fatto che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari, trasbordi o trasporto attraverso altri paesi, il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro atto a determinare l'origine e il punto di esportazione effettivi del gas naturale importato nell'Unione.	(19) A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso. Tenuto conto del fatto che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi***, così come alcuni attori europei, sono attualmente coinvolti nell'importazione di gas russo rietichettato nell'Unione e*** potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari ***e accordi swap***, trasbordi o trasporto attraverso altri paesi, il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro atto a determinare l'origine e il punto di esportazione effettivi del gas naturale importato nell'Unione.

Or. en

Emendamento 69
Elena Donazzan, Daniele Polato, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso. Tenuto conto del fatto che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari, trasbordi o trasporto attraverso altri paesi, ***il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro atto a determinare l'origine e il punto di esportazione effettivi del gas naturale importato nell'Unione***.	(19) A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso. Tenuto conto del fatto che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari, trasbordi o trasporto attraverso altri paesi, ***sarà importante monitorare e prevenire il rischio di elusione***.

Or. en

Emendamento 70
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Nicolás González Casares, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma, Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso. Tenuto conto del fatto che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari, trasbordi o trasporto attraverso altri paesi, il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro atto a determinare l'origine e il punto di esportazione effettivi del gas naturale importato nell'Unione.	(19) A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso. Tenuto conto del fatto che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari, trasbordi o trasporto attraverso altri paesi, ***anche attraverso le flotte ombra,*** il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro atto a determinare l'origine e il punto di esportazione effettivi del gas naturale importato nell'Unione.

Or. en

Emendamento 71
Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Vi sono prove sempre più numerose del fatto che alcuni fornitori possono ricorrere a pratiche di trasporto marittimo opache, compreso l'uso delle cosiddette "flotte fantasma" o "flotte ombra" che disabilitano i sistemi di localizzazione, di navi che cambiano bandiera o che effettuano trasferimenti da

	nave a nave per oscurare l'origine, la proprietà e la destinazione delle spedizioni di energia, principalmente per eludere le misure internazionali. Sebbene tali pratiche siano state osservate prevalentemente nel trasporto di petrolio, potrebbero comportare rischi anche per le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL), compromettendo gli obiettivi del presente regolamento. È pertanto necessario che gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) mantengano la vigilanza e si coordinino per monitorare le catene di trasporto marittimo alla ricerca di segni di tale elusione.

Or. en

Emendamento 72
Elena Donazzan, Daniele Polato, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) In particolare gli importatori di gas naturale dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità ***doganali*** tutte le informazioni necessarie ***per determinare l'origine e il punto di esportazione del gas naturale importato nell'Unione e*** stabilire se alle importazioni si applichi il divieto generale o una delle eccezioni. Poiché le condizioni contrattuali che definiscono gli elementi utili alla valutazione da parte delle autorità ***doganali*** sono spesso complesse, dette autorità dovrebbero avere la facoltà di chiedere agli importatori informazioni contrattuali dettagliate, ivi compresi i contratti di fornitura nella loro interezza, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i	(20) In particolare gli importatori di gas naturale ***che ha origine o è esportato dalla Federazione russa*** dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità ***pertinenti*** tutte le informazioni necessarie per determinare l'origine e il punto di esportazione del gas naturale importato nell'Unione e stabilire se alle importazioni si applichi il divieto generale o una delle eccezioni. Poiché le condizioni contrattuali che definiscono gli elementi utili alla valutazione da parte delle autorità ***pertinenti*** sono spesso complesse, dette autorità dovrebbero avere la facoltà di chiedere agli importatori informazioni contrattuali dettagliate, ivi compresi i contratti di fornitura nella loro interezza, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per

riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. Il presente regolamento dovrebbe includere norme che garantiscano l'effettiva protezione dei segreti commerciali delle imprese interessate.

comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. Il presente regolamento dovrebbe includere norme che garantiscano l'effettiva protezione dei segreti commerciali delle imprese interessate.

Or. en

Emendamento 73
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) In particolare gli importatori di gas naturale dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie per determinare l'origine e il punto di esportazione del gas naturale importato nell'Unione e stabilire se alle importazioni si applichi il divieto generale o una delle eccezioni. Poiché le condizioni contrattuali che definiscono gli elementi utili alla valutazione da parte delle autorità doganali sono spesso complesse, dette autorità dovrebbero avere la facoltà di chiedere agli importatori informazioni contrattuali dettagliate, ivi compresi i contratti di fornitura nella loro interezza, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. Il presente regolamento dovrebbe includere norme che garantiscano l'effettiva protezione dei segreti commerciali delle imprese interessate.	(20) In particolare ***tutti*** gli importatori di gas naturale dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie per determinare l'origine e il punto di esportazione del gas naturale importato nell'Unione e stabilire se alle importazioni si applichi il divieto generale o una delle eccezioni. Poiché le condizioni contrattuali che definiscono gli elementi utili alla valutazione da parte delle autorità doganali sono spesso complesse, dette autorità dovrebbero avere la facoltà di chiedere agli importatori informazioni contrattuali dettagliate, ivi compresi i contratti di fornitura nella loro interezza, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. Il presente regolamento dovrebbe includere norme che garantiscano l'effettiva protezione dei segreti commerciali delle imprese interessate.

Or. en

Emendamento 74

Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) In particolare gli importatori di gas naturale dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie per determinare l'origine e il punto di esportazione del gas naturale importato nell'Unione e stabilire se alle importazioni si applichi il divieto generale o una delle eccezioni. Poiché le condizioni contrattuali che definiscono gli elementi utili alla valutazione da parte delle autorità doganali sono spesso complesse, dette autorità dovrebbero avere la facoltà di chiedere agli importatori informazioni contrattuali dettagliate, ivi compresi i contratti di fornitura nella loro interezza, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. Il presente regolamento dovrebbe includere norme che garantiscano l'effettiva protezione dei segreti commerciali delle imprese interessate.	(20) In particolare ***tutti*** gli importatori di gas naturale dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie per determinare l'origine e il punto di esportazione del gas naturale importato nell'Unione e stabilire se alle importazioni si applichi il divieto generale o una delle eccezioni. Poiché le condizioni contrattuali che definiscono gli elementi utili alla valutazione da parte delle autorità doganali sono spesso complesse, dette autorità dovrebbero avere la facoltà di chiedere agli importatori informazioni contrattuali dettagliate, ivi compresi i contratti di fornitura nella loro interezza, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. Il presente regolamento dovrebbe includere norme che garantiscano l'effettiva protezione dei segreti commerciali delle imprese interessate.

Or. en

Emendamento 75
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Nicolás González Casares, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma, Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Per evitare l'elusione indiretta del divieto di cui al presente regolamento, è necessario monitorare i flussi di gas naturale di origine russa in transito attraverso paesi terzi, in

particolare la Turchia e l'Azerbaigian. Un aumento significativo delle importazioni di gas dalla Russia verso tali paesi può indicare meccanismi di sostituzione o di rimescolamento delle risorse che mantengono indirettamente l'accesso del gas russo al mercato dell'Unione. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di imporre limiti vincolanti ai volumi di gas naturale importati nell'Unione da tali paesi, indipendentemente dall'origine dichiarata, qualora vi siano prove di tali rischi di elusione.

Or. en

Emendamento 76
Ville Niinistö

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Ai fini del presente regolamento, con il termine "controllo" di cui all'articolo 2, punto 11, si dovrebbe intendere il controllo diretto e indiretto delle società, anche attraverso entità intermediarie, filiazioni, trust o accordi contrattuali che conferiscono un'influenza determinante.

Or. en

Emendamento 77
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*

(21) Le autorità doganali dovrebbero cooperare con le autorità di regolazione, le autorità competenti, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e la Commissione per attuare il presente regolamento e scambiare le informazioni pertinenti, segnatamente in sede di valutazione delle esenzioni che consentirebbero le importazioni di gas naturale russo dopo il 1º gennaio 2026. Le autorità doganali, le autorità di regolazione, le autorità competenti e l'ACER dovrebbero predisporre gli strumenti e le banche dati necessari allo scambio di informazioni fra autorità nazionali e autorità di altri Stati membri, ove necessario. L'ACER dovrebbe contribuire al processo di monitoraggio dell'attuazione mettendo a disposizione le proprie competenze. Per facilitare la creazione dei necessari sistemi comuni interoperabili di informazione, la Commissione e gli Stati membri possono valutare la possibilità di attingere al bilancio del Fondo Sicurezza interna. Le autorità doganali dovrebbero notificare ogni mese alle autorità di regolazione, alle autorità nazionali competenti e alla Commissione gli elementi chiave relativi all'andamento delle importazioni di gas russo (ad esempio quantità importate nel quadro di contratti a lungo o a breve termine, punti di entrata o partner contrattuali).

(21) Le autorità doganali dovrebbero cooperare con le autorità di regolazione, le autorità competenti, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e la Commissione per attuare il presente regolamento e scambiare le informazioni pertinenti, segnatamente in sede di valutazione delle esenzioni che consentirebbero le importazioni di gas naturale russo dopo il 1º gennaio 2026. Le autorità doganali, le autorità di regolazione, le autorità competenti e l'ACER dovrebbero predisporre gli strumenti e le banche dati necessari allo scambio di informazioni fra autorità nazionali e autorità di altri Stati membri, ove necessario. L'ACER dovrebbe contribuire al processo di monitoraggio dell'attuazione mettendo a disposizione le proprie competenze. Per facilitare la creazione dei necessari sistemi comuni interoperabili di informazione, la Commissione e gli Stati membri possono valutare la possibilità di attingere al bilancio del Fondo Sicurezza interna. Le autorità doganali dovrebbero notificare ogni mese alle autorità di regolazione, alle autorità nazionali competenti e alla Commissione gli elementi chiave relativi all'andamento delle importazioni di gas russo (ad esempio quantità importate nel quadro di contratti a lungo o a breve termine, punti di entrata o partner contrattuali). ***In considerazione dell'importanza economica di ridurre i rischi derivanti dalle importazioni di gas dalla Russia e i rischi di elusione del divieto del gas, le autorità doganali, le autorità di regolamentazione e le autorità competenti dovrebbero avvalersi di tutti gli strumenti di monitoraggio e applicazione esistenti a loro disposizione e prevedere risorse sufficienti per il monitoraggio e la gestione dei rischi doganali, al fine di garantire una vigilanza efficace e sistematica delle importazioni di gas.***

Or. en

Emendamento 78
Rihards Kols, Daniel Obajtek
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le autorità doganali dovrebbero cooperare con le autorità di regolazione, le autorità competenti, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e la Commissione per attuare il presente regolamento e scambiare le informazioni pertinenti, segnatamente in sede di valutazione delle esenzioni che consentirebbero le importazioni di gas naturale russo dopo il 1º gennaio 2026. Le autorità doganali, le autorità di regolazione, le autorità competenti e l'ACER dovrebbero predisporre gli strumenti e le banche dati necessari allo scambio di informazioni fra autorità nazionali e autorità di altri Stati membri, ove necessario. L'ACER dovrebbe contribuire al processo di monitoraggio dell'attuazione mettendo a disposizione le proprie competenze. Per facilitare la creazione dei necessari sistemi comuni interoperabili di informazione, la Commissione e gli Stati membri ***possono valutare la possibilità di attingere al bilancio del*** Fondo Sicurezza interna. Le autorità doganali dovrebbero notificare ogni mese alle autorità di regolazione, alle autorità nazionali competenti e alla Commissione gli elementi chiave relativi all'andamento delle importazioni di gas russo (ad esempio quantità importate nel quadro di contratti a lungo o a breve termine, punti di entrata o partner contrattuali).	(21) Le autorità doganali dovrebbero cooperare con le autorità di regolazione, le autorità competenti, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e la Commissione per attuare il presente regolamento e scambiare le informazioni pertinenti, segnatamente in sede di valutazione delle esenzioni che consentirebbero le importazioni di gas naturale russo dopo il 1º gennaio 2026. Le autorità doganali, le autorità di regolazione, le autorità competenti e l'ACER dovrebbero predisporre gli strumenti e le banche dati necessari allo scambio di informazioni fra autorità nazionali e autorità di altri Stati membri, ove necessario. L'ACER dovrebbe contribuire al processo di monitoraggio dell'attuazione mettendo a disposizione le proprie competenze. Per facilitare la creazione dei necessari sistemi comuni interoperabili di informazione, la Commissione e gli Stati membri ***dovrebbero destinare risorse adeguate, anche attraverso il*** Fondo Sicurezza interna. Le autorità doganali dovrebbero notificare ogni mese alle autorità di regolazione, alle autorità nazionali competenti e alla Commissione gli elementi chiave relativi all'andamento delle importazioni di gas russo (ad esempio quantità importate nel quadro di contratti a lungo o a breve termine, punti di entrata o partner contrattuali).

Or. en

Motivazione

Tale revisione offre maggiore chiarezza e certezza, rafforzando l'obbligo di notifica da raccomandazione a obbligo vincolante.

Emendamento 79
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) La Russia è un grande esportatore di gas ma non ha ricoperto in passato un ruolo significativo in quanto paese di transito del gas. Questo è dovuto a diversi fattori, tra cui la mancanza di infrastrutture di rigassificazione, l'organizzazione degli scambi di gas in Russia come monopolio delle esportazioni via gasdotto, i modelli commerciali delle imprese russe del gas, che non si basano sull'organizzazione di trasferimenti, o l'ubicazione geografica del paese. Pertanto le importazioni di gas naturale che arrivano attraverso punti di interconnessione tra la Federazione russa e l'Unione sono in genere originarie della Federazione russa oppure esportate direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. Lo stesso vale per il gas importato attraverso punti di interconnessione tra l'Unione e la Serbia, dal momento che quest'ultima, per ragioni tecniche, può esportare verso l'Unione solo gas di origine russa. ***Pertanto, e tenuto conto degli incentivi dei fornitori russi a eludere il divieto di importazione, quando il gas è importato via punti di entrata russi o serbi le autorità doganali dovrebbero esigere prove che ne attestino in modo chiaro e inequivocabile l'origine non russa o il punto di esportazione. I documenti presentati dovrebbero permettere di tracciare il gas importato fino al luogo di produzione.***	(22) La Russia è un grande esportatore di gas ma non ha ricoperto in passato un ruolo significativo in quanto paese di transito del gas. Questo è dovuto a diversi fattori, tra cui la mancanza di infrastrutture di rigassificazione, l'organizzazione degli scambi di gas in Russia come monopolio delle esportazioni via gasdotto, i modelli commerciali delle imprese russe del gas, che non si basano sull'organizzazione di trasferimenti, o l'ubicazione geografica del paese. Pertanto le importazioni di gas naturale che arrivano attraverso punti di interconnessione tra la Federazione russa e l'Unione sono in genere originarie della Federazione russa oppure esportate direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. Lo stesso vale per il gas importato attraverso punti di interconnessione tra l'Unione e la Serbia, dal momento che quest'ultima, per ragioni tecniche, può esportare verso l'Unione solo gas di origine russa.

Emendamento 80
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) La Russia è un grande esportatore di gas ma non ha ricoperto in passato un ruolo significativo in quanto paese di transito del gas. Questo è dovuto a diversi fattori, tra cui la mancanza di infrastrutture di rigassificazione, l'organizzazione degli scambi di gas in Russia come monopolio delle esportazioni via gasdotto, i modelli commerciali delle imprese russe del gas, che non si basano sull'organizzazione di trasferimenti, o l'ubicazione geografica del paese. Pertanto le importazioni di gas naturale che arrivano attraverso punti di interconnessione tra la Federazione russa e l'Unione sono in genere originarie della Federazione russa oppure esportate direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. Lo stesso vale per il gas importato attraverso punti di interconnessione tra l'Unione e la Serbia, dal momento che quest'ultima, per ragioni tecniche, può esportare verso l'Unione solo gas di origine russa. ***Pertanto, e tenuto conto degli incentivi dei fornitori russi a eludere il divieto di importazione, quando il gas è importato via punti di entrata russi o serbi le autorità doganali dovrebbero esigere prove che ne attestino in modo chiaro e inequivocabile l'origine non russa o il punto di esportazione. I documenti presentati dovrebbero permettere di tracciare il gas importato fino al luogo di produzione.***	(22) La Russia è un grande esportatore di gas ma non ha ricoperto in passato un ruolo significativo in quanto paese di transito del gas. Questo è dovuto a diversi fattori, tra cui la mancanza di infrastrutture di rigassificazione, l'organizzazione degli scambi di gas in Russia come monopolio delle esportazioni via gasdotto, i modelli commerciali delle imprese russe del gas, che non si basano sull'organizzazione di trasferimenti, o l'ubicazione geografica del paese. Pertanto le importazioni di gas naturale che arrivano attraverso punti di interconnessione tra la Federazione russa e l'Unione sono in genere originarie della Federazione russa oppure esportate direttamente o indirettamente dalla Federazione russa ***e non da qualsiasi altro luogo***. Lo stesso vale per il gas importato attraverso punti di interconnessione tra l'Unione e la Serbia, dal momento che quest'ultima, per ragioni tecniche, può esportare verso l'Unione solo gas di origine russa.

Motivazione

La Federazione russa non consente alcun transito di gas attraverso il suo territorio. Pertanto il correlatore, l'on. Niinisto, propone di sopprimere le presenti disposizioni, in quanto potrebbero fungere da scappatoia per l'importazione de facto di gas dalla Russia. Inoltre, anche se esistessero contratti tra paesi terzi per facilitare le importazioni di gas nell'UE attraverso la Federazione russa, tali accordi rappresenterebbero un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in quanto la Russia manterrebbe il controllo dei gasdotti e potrebbe potenzialmente utilizzare tali esportazioni di energia come arma a suo favore.

Emendamento 81
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) La Russia è un grande esportatore di gas ma non ha ricoperto in passato un ruolo significativo in quanto paese di transito del gas. Questo è dovuto a diversi fattori, tra cui la mancanza di infrastrutture di rigassificazione, l'organizzazione degli scambi di gas in Russia come monopolio delle esportazioni via gasdotto, i modelli commerciali delle imprese russe del gas, che non si basano sull'organizzazione di trasferimenti, o l'ubicazione geografica del paese. Pertanto le importazioni di gas naturale che arrivano attraverso punti di interconnessione tra la Federazione russa e l'Unione sono in genere originarie della Federazione russa oppure esportate direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. Lo stesso vale per il gas importato attraverso punti di interconnessione tra l'Unione e la Serbia, dal momento che quest'ultima, per ragioni tecniche, può esportare verso l'Unione solo gas di origine russa. Pertanto, e tenuto conto degli incentivi dei fornitori russi a eludere il divieto di importazione, quando il gas è importato via punti di entrata russi o serbi le autorità doganali dovrebbero esigere prove che ne attestino in modo chiaro e inequivocabile l'origine non russa	(22) La Russia è un grande esportatore di gas ma non ha ricoperto in passato un ruolo significativo in quanto paese di transito del gas. Questo è dovuto a diversi fattori, tra cui la mancanza di infrastrutture di rigassificazione, l'organizzazione degli scambi di gas in Russia come monopolio delle esportazioni via gasdotto, i modelli commerciali delle imprese russe del gas, che non si basano sull'organizzazione di trasferimenti, o ***la possibilità di stoccare determinati volumi di gas per creare una riserva, o*** l'ubicazione geografica del paese. Pertanto le importazioni di gas naturale che arrivano attraverso punti di interconnessione ***transfrontalieri*** tra la Federazione russa e l'Unione sono in genere originarie della Federazione russa oppure esportate direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. Lo stesso vale per il gas importato attraverso punti di interconnessione tra l'Unione e la Serbia, dal momento che quest'ultima, per ragioni tecniche, può esportare verso l'Unione solo gas di origine russa. Pertanto, e tenuto conto degli incentivi dei fornitori russi a eludere il divieto di importazione, quando il gas è importato via punti di entrata russi o serbi le autorità doganali

o il punto di esportazione. I documenti presentati dovrebbero permettere di tracciare il gas importato fino al luogo di produzione.	dovrebbero esigere prove che ne attestino in modo chiaro e inequivocabile l'origine non russa o il punto di esportazione. I documenti presentati dovrebbero permettere di tracciare il gas importato fino al luogo di produzione.

Or. ro

Emendamento 82
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Nicolás González Casares, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma, Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Oltre ai rischi per l'approvvigionamento connessi all'origine del gas naturale, il transito attraverso la Federazione russa comporta anche gravi vulnerabilità per la sicurezza energetica dell'Unione. Anche quando il gas naturale è prodotto in un paese terzo, il transito fisico attraverso la Russia consente alle autorità russe o alle società controllate dallo Stato di esercitare un'influenza geopolitica, interrompere i flussi o impedire l'accesso alle infrastrutture. Per far fronte a questo rischio strutturale, il gas naturale che transita fisicamente attraverso il territorio russo dovrebbe essere considerato soggetto allo stesso divieto applicabile al gas esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa.

Or. en

Emendamento 83
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e il coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel 2028 in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1º marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero descrivere ***sia*** le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, ***sia*** i possibili ostacoli tecnici o regolatori che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario.	(23) L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e il coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel 2028 in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1º marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero descrivere le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, ***le misure necessarie per creare depositi per lo stoccaggio di gas proveniente da altre fonti, compreso il GPL, nel breve e medio termine al fine di assicurare una riserva di gas minima garantita, soprattutto per la stagione invernale, nonché*** i possibili ostacoli tecnici o regolatori che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario.

Or. ro

Emendamento 84
Daniel Obajtek, Rihards Kols

a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e il coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel 2028 in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1º marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero descrivere ***sia*** le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, ***sia*** i possibili ostacoli tecnici o regolatori che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario.	(23) L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e il coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel 2028 in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1º marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero descrivere le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, i possibili ostacoli tecnici o regolatori che potrebbero complicare il processo di diversificazione ***e le misure per garantire la piena trasparenza e l'effettivo controllo per prevenire la possibile elusione delle sanzioni da parte della Federazione russa e di altre entità***. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario.

Or. en

Emendamento 85
Katri Kulmuni, Christophe Grudler, Anna Stürgkh, Ivars Ijabs, João Cotrim De Figueiredo, Michał Kobosko, Marie-Pierre Vedrenne, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Hahn, Dan Barna

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e il coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo ***nel 2028*** in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1º marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero descrivere sia le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, sia i possibili ostacoli tecnici o regolatori che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario.	(23) L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e il coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo ***entro gennaio 2027*** in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1º marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero descrivere sia le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, sia i possibili ostacoli tecnici o regolatori che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario.

Or. en

Motivazione

Si chiede l'accelerazione dell'abbandono graduale del gas di un anno.

Emendamento 86
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Jörgen Warborn, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e il coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel ***2028*** in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1º marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero descrivere sia le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, sia i possibili ostacoli tecnici o regolatori che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario.	(23) L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e il coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel ***2027*** in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1º marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero descrivere sia le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, sia i possibili ostacoli tecnici o regolatori che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario.

Or. en

Emendamento 87
Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e il coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel ***2028*** in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1º marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero descrivere sia le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, sia i possibili ostacoli tecnici o regolatori che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario.	(23) L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e il coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel ***2027*** in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1º marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero descrivere sia le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, sia i possibili ostacoli tecnici o regolatori che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario.

Or. en

Emendamento 88
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e il coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel ***2028*** in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1º marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero descrivere sia le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, sia i possibili ostacoli tecnici o regolatori che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare ***raccomandazioni per suggerire adeguamenti*** ove necessario.	(23) L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e il coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel ***2027*** in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1º marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero descrivere sia le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, sia i possibili ostacoli tecnici o regolatori che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare ***decisioni per adeguare tali piani*** ove necessario.

Or. en

Emendamento 89
Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) La sostituzione delle importazioni di gas naturale dalla Russia con fonti energetiche alternative offre l'opportunità non solo di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, ma anche di rafforzare la resilienza strategica e la competitività dell'Unione. È importante che gli Stati membri, nei loro piani nazionali di diversificazione, tengano in debita considerazione soluzioni rinnovabili e a basse emissioni di carbonio prodotte all'interno dell'Unione o in altro modo non basate su catene di approvvigionamento esterne, come il biogas, il biometano, l'idrogeno pulito e le misure di elettrificazione, riducendo in tal modo l'esposizione agli shock esterni e sostenendo le industrie europee e la leadership tecnologica.

Or. en

Emendamento 90
Ville Niinistö

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, ***che sono*** diminuite	(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. ***La Russia in passato ha già utilizzato il petrolio come strumento di ricatto. Ad esempio, nel luglio 2006 Transneft, azienda che***

notevolmente, il proseguimento di questo processo potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio, riguardo ai quali la Commissione dovrebbe poter formulare ***raccomandazioni***.

detiene il monopolio russo degli oleodotti, ha sospeso definitivamente le forniture, per presunte ragioni tecniche, alla raffineria lituana di Mazeikiai, la più grande entità economica del paese e l'unica raffineria negli Stati baltici. Questa mossa sembrava essere una risposta all'acquisizione da parte della società polacca PKN Orlen di una partecipazione di maggioranza nella raffineria, anziché da parte delle società russe Lukoil o Rosneft. È inoltre indispensabile colmare le lacune che consentono l'importazione indiretta di petrolio dalla Russia sotto forma di prodotti raffinati, come la benzina, attraverso paesi terzi. Ad esempio, l'India è emersa come uno dei principali esportatori di prodotti petroliferi raffinati nell'Unione europea, in gran parte a causa di un aumento significativo delle sue importazioni di greggio scontato dalla Russia ai fini della trasformazione nelle raffinerie indiane. Sebbene siano già in vigore misure ***temporanee*** tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, ***è fondamentale integrare tali misure con un divieto permanente di importazioni di petrolio dalla Federazione russa a partire dal 1° gennaio 2027. Tali misure dovrebbero comprendere anche il divieto di importazione di prodotti petroliferi raffinati derivati da greggio di origine russa. Si prevede un impatto limitato sui prezzi. Poiché il petrolio greggio è commercializzato in tutto il mondo, l'offerta marittima supplementare necessaria per sostituire i volumi degli oleodotti di Druzhba (circa 11,4 milioni di tonnellate/anno) rappresenta solo lo 0,5 % del commercio mondiale via mare ed è dunque improbabile che incida in modo significativo sui prezzi. Il passaggio della Cechia dal greggio russo a quello marittimo nell'aprile 2025 (circa 4,3 milioni di tonnellate/anno) non ha avuto alcun effetto rilevante sui prezzi internazionali. Sebbene le importazioni di***

petrolio dalla Russia siano diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo ***è pienamente fattibile per i paesi che si riforniscono ancora di petrolio dalla Russia, ma*** potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio, riguardo ai quali la Commissione dovrebbe poter formulare ***decisioni vincolanti***.

Or. en

Motivazione

Co-rapporteur V. Niinisto proposes to broaden the scope of the regulation to include a permanent ban on Russian oil imports as no EU legal framework currently enforces a permanent prohibition on Russian oil. Although only a few Member States still import Russian gas, a unified and consistent approach is needed to end both gas and oil imports from Russia. This must be reflected in the legislation. The impact on prices is expected to be minimal, as crude oil is traded globally, and the additional seaborne supply needed to replace Druzhba pipeline volumes (about 11.4 mt/year) represents only 0.5% of global seaborne trade.

Emendamento 91
Daniel Obajtek, Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, ***che sono*** diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo ***potrebbe richiedere*** azioni	(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio ***greggio e di prodotti petroliferi*** dalla Russia, ***e le importazioni di petrolio siano*** diminuite notevolmente ***secondo le***

preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio, riguardo ai quali la Commissione dovrebbe poter formulare raccomandazioni.

statistiche ufficiali, ***tali misure si sono dimostrate insufficienti. Pertanto è assolutamente necessario stimolare*** il proseguimento ***risoluto*** di questo processo ***che richiederà provvedimenti chiari e incisivi da parte del Consiglio,*** azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio, riguardo ai quali la Commissione dovrebbe poter formulare raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 92
Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, che sono diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio***, riguardo ai quali*** la Commissione dovrebbe ***poter formulare*** raccomandazioni.	(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, che sono diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio***. Parallelamente*** la Commissione dovrebbe ***iniziare a elaborare sia*** raccomandazioni***, sia, ove opportuno, proposte legislative per raggiungere il graduale abbandono delle importazioni di petrolio dalla Russia, tenendo conto della sicurezza dell'approvvigionamento e garantendo una stretta collaborazione con***

i paesi confinanti.

Or. en

Emendamento 93
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, che sono diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio, riguardo ai quali la Commissione dovrebbe poter formulare ***raccomandazioni***.	(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, che sono diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo ***per gli Stati membri che continuano a importare petrolio e derivati del petrolio,*** potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio, riguardo ai quali la Commissione dovrebbe poter formulare ***decisioni vincolanti***. ***La Commissione deve inoltre elaborare una proposta legislativa per vietare le importazioni di petrolio e derivati del petrolio dalla Russia.***

Or. en

Emendamento 94
Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, che sono diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio, riguardo ai quali la Commissione dovrebbe poter formulare raccomandazioni.	(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, che sono diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti***, comprese ulteriori misure per contrastare l'elusione delle disposizioni di cui al presente regolamento attraverso la "flotta ombra" russa, ove opportuno***. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio, riguardo ai quali la Commissione dovrebbe poter formulare raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 95
Ľubica Karvašová, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anna Stürgkh, Svenja Hahn, Katri Kulmuni, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne, Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, che sono diminuite notevolmente, ***il proseguimento di questo processo potrebbe richiedere azioni***	(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, che sono diminuite notevolmente, ***è opportuno proporre un'ulteriore graduale eliminazione e un***

preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio, ***riguardo ai quali la Commissione dovrebbe poter formulare raccomandazioni***.	***divieto del petrolio importato dalla Russia***. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio.

Or. en

Emendamento 96
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, che sono diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio, riguardo ai quali la Commissione dovrebbe poter formulare ***raccomandazioni***.	(24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, che sono diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio, riguardo ai quali la Commissione dovrebbe poter formulare ***una decisione per garantire la graduale eliminazione totale del petrolio russo entro il 1° gennaio 2027***.

Or. en

Emendamento 97
Daniel Obajtek, Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) È importante richiamare l'attenzione sul fatto che il petrolio russo sta raggiungendo l'Europa nonostante le sanzioni anche sotto forma di petrolio rietichettato, sia tramite la flotta ombra che per mezzo degli oleodotti. Secondo i dati ufficiali, solo il 3 % delle importazioni di petrolio proviene dalla Russia, e questo vale solo per i paesi con deroghe. Tuttavia la realtà è diversa: nell'aprile 2025, 352 navi hanno esportato petrolio greggio e prodotti petroliferi russi, 135 delle quali erano petroliere appartenenti alla "flotta ombra". Si stima che il petrolio russo sia trasferito quotidianamente da nave a nave nelle acque dell'UE. Più di un terzo dei trasbordi tra navi ha avuto luogo da navi ombra a petroliere del G7+. Sebbene l'Unione abbia adottato alcune misure contro la flotta ombra, il problema della rietichettatura del petrolio russo che giunge nell'Unione attraverso gli oleodotti non è stato ancora affrontato in alcun modo. Ad esempio, il petrolio kazako con il nome commerciale internazionale KEBCO (Kazakh Export Blend Crude Oil), sebbene estratto da altri giacimenti, è quasi identico nella composizione al russo REBCO (Russian Export Blend Crude Oil), il che induce gli esperti a lanciare l'allarme che si stia verificando una sostituzione del petrolio tramite oleodotti.

Or. en

Emendamento 98
Hanna Gedin

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Nel giugno 2022 l'Unione ha adottato un ennesimo pacchetto di sanzioni che, tra l'altro, vieta l'acquisto, l'importazione e il trasferimento di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi trasportati per via marittima dalla Russia. In risposta a queste misure, la Russia ha sviluppato molteplici strategie per eludere le restrizioni, principalmente costruendo una flotta ombra al fine di sottrarsi alle sanzioni e al rispetto delle norme di sicurezza o ambientali, evitando i costi assicurativi o impegnandosi in altre attività illegali. Pertanto gli Stati membri dovrebbero comprendere tali informazioni nei loro piani nazionali di diversificazione per il petrolio a norma dell'articolo 12 e la Commissione dovrebbe monitorare attentamente eventuali sviluppi a norma dell'articolo 15 e fornire assistenza agli Stati membri sulla base delle informazioni fornite nei loro piani nazionali di diversificazione per il petrolio.

Or. en

Emendamento 99
Daniel Obajtek, Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 ter) In aggiunta, anche le navi "ombra" russe continuano a reindirizzare il petrolio oggetto di embargo verso paesi che non applicano sanzioni. Nel 2024, 558 navi cisterna "ombra" russe hanno trasportato 167 milioni di tonnellate, pari

al 61 %, del totale delle esportazioni di petrolio via mare, per un valore di 83 miliardi di EUR. La flotta ha gestito il 78 % delle spedizioni di petrolio greggio russo via mare, per un valore di 57 miliardi di EUR, e il 37 % dei prodotti petroliferi raffinati, per un valore di 26 miliardi di EUR. L'afflusso di petrolio a basso costo dalla Russia (così come da altri paesi soggetti a sanzioni, come Iran e Venezuela) ha consentito a Cina, Turchia e altri paesi di aumentare il flusso di lavorazione alle raffinerie e la produzione di combustibili e prodotti petrolchimici, successivamente esportati nei paesi europei. Spesso, come dimostrano le statistiche, i paesi terzi hanno semplicemente rietichettato il petrolio o i prodotti petrolchimici russi e li hanno esportati come propri sul mercato europeo. Dal momento che questa scappatoia non viene controllata, alcuni paesi europei hanno effettivamente aumentato le loro importazioni da paesi che non applicano sanzioni approfittando della situazione, semplicemente cambiando il loro fornitore dalla Russia a paesi terzi che fungono essenzialmente da intermediari della Russia. Questa scappatoia continua ad alimentare l'economia di guerra della Russia: i volumi totali di petrolio greggio trasformato solo dalle raffinerie turche ai fini dell'esportazione di prodotti petroliferi verso i paesi dell'UE e del G7 hanno garantito 750 milioni di EUR di gettito fiscale per il Cremlino solo nella prima metà del 2024. Quanto descritto provoca danni significativi per il settore petrolchimico e delle raffinerie europeo. A partire dal 2022, 17 milioni di tonnellate di capacità produttiva annua in Europa sono stati bloccati o soggetti a decisioni strategiche (tra cui l'eliminazione graduale della produzione e, in misura minore, le conversioni). Molti investimenti pianificati sono stati sospesi o annullati, soprattutto se basati su costosi fattori produttivi derivati dal petrolio.

Quanto descritto evidenzia l'urgente necessità di agire a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 100
Daniel Obajtek, Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Considerando 24 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 quater) Al fine di garantire ulteriormente che il petrolio greggio e i prodotti petroliferi che entrano nell'Unione non provengano o contengano fattori produttivi russi oggetto di sanzioni, è necessario istituire un quadro globale per verificare la vera origine del petrolio e dei prodotti petroliferi e petrolchimici importati nell'Unione, in particolare da paesi che trasformano o miscelano petrolio greggio di origine russa. In primo luogo, il regolamento dovrebbe stabilire obblighi vincolanti per gli operatori degli oleodotti. Tali operatori sono strategicamente posizionati nei principali punti di ingresso nell'Unione e sono pertanto fondamentali per sostenere l'integrità dell'applicazione delle sanzioni. L'obbligo di verificare e certificare l'origine del petrolio al punto di ingresso fornirà una garanzia cruciale contro l'importazione non autorizzata di merci soggette a restrizioni e integrerà i controlli sulle importazioni esistenti. Per garantire un'applicazione efficace, è opportuno introdurre l'obbligo di certificati di origine, unitamente a controlli doganali rafforzati e sanzioni in caso di non conformità. In secondo luogo, la Commissione dovrebbe analizzare i flussi commerciali esistenti e passati, le capacità di produzione e le informazioni

commerciali e redigere un elenco di paesi terzi che presentano un rischio elevato di riesportazione o trasformazione di petrolio greggio russo e di esportazione verso il petrolio e i prodotti petrolchimici dell'Unione. Le importazioni di questi prodotti da tali paesi ad alto rischio dovrebbero essere soggette a misure tariffarie supplementari, che rispecchino l'attuale tetto sui prezzi del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, intese a scoraggiare l'elusione dell'attuale regime sanzionatorio e a introdurre condizioni di parità.

Or. en

Emendamento 101
Daniel Obajtek, Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Considerando 24 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 quinquies)Al fine di migliorare la trasparenza, la tracciabilità e il rispetto delle norme stabilite dall'Unione nel settore dell'energia e migliorare l'efficacia del regime di sanzioni dell'Unione, è necessario stabilire l'obbligo per gli importatori di petrolio e prodotti petrolchimici di fornire la prova dell'origine del petrolio greggio utilizzato in tali prodotti. Tale obbligo dovrebbe garantire che il mercato dell'Unione europea sia rifornito di prodotti la cui provenienza sia certificata da entità indipendenti. Gli importatori dovrebbero essere responsabili della presentazione tempestiva e accurata dei certificati alle autorità competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immessi sul mercato.

Per garantire un'applicazione e una vigilanza coerenti, gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente alla Commissione europea in merito all'attuazione e ai risultati relativi a tale meccanismo di certificazione.

Or. en

Emendamento 102
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'esperienza maturata durante la crisi del gas del 2022 e del 2023 insegna che per monitorare l'approvvigionamento di gas nell'Unione sono essenziali informazioni esaustive sulla relativa situazione e sulle possibili dipendenze di approvvigionamento. Gli importatori di gas russo che si avvalgono delle esenzioni previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto presentare alla Commissione tutte le informazioni necessarie a valutare con efficacia i possibili rischi per gli scambi di gas. Tali informazioni dovrebbero includere i parametri chiave dei pertinenti contratti di fornitura di gas o addirittura interi passaggi di testo, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. In sede di monitoraggio dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche le informazioni sulle importazioni fornite dalle autorità doganali e le informazioni incluse nei piani nazionali di diversificazione. La Commissione dovrebbe informare periodicamente il gruppo di coordinamento del gas istituito	*(Non concerne la versione italiana.)*

dal regolamento (UE) 2017/1938 riguardo al processo di eliminazione progressiva a livello dell'Unione e presentare una relazione annuale sull'abbandono graduale del gas russo, eventualmente accompagnata da raccomandazioni e azioni specifiche per l'Unione finalizzate ad accelerare il processo.

Or. en

Emendamento 103
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) La Commissione propone soluzioni per monitorare tutti i soggetti registrati nell'Unione che acquistano gas o petrolio dalla Federazione russa e lo commerciano nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 104
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) L'accesso all'energia a prezzi accessibili è un diritto fondamentale e le infrastrutture energetiche sono di interesse critico. Devono pertanto essere istituite come un bene pubblico per consentire agli Stati membri di possedere tali infrastrutture critiche o di effettuare i necessari interventi pubblici al fine di garantire la solidità della rete e l'accesso ininterrotto

all'energia a prezzi accessibili da parte delle famiglie e delle imprese. Gli Stati membri devono indagare adeguatamente sul coinvolgimento privato nelle infrastrutture energetiche critiche al fine di sostenere la sicurezza in tutta la rete europea integrata.

Or. en

Emendamento 105
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 ter) Poiché gli Stati membri operano in condizioni diverse con diversi gradi di indipendenza energetica, come gli investimenti precedentemente effettuati, le circostanze geografiche e le variazioni della connettività tra gli Stati membri, essi devono essere autorizzati a influenzare i meccanismi di fissazione dei prezzi al fine di tenere conto delle fluttuazioni sia della domanda che dell'offerta. La solidarietà e la pianificazione degli esuberi tra gli Stati membri sono fondamentali, ma è importante osservare che le differenze tra i prezzi interni e i prezzi all'esportazione dell'energia elettrica non costituiscono un coinvolgimento sleale nel mercato interno dell'energia, a condizione che i prezzi dell'esportazione non discriminino ingiustamente il commercio. Resta fondamentale per l'indipendenza strategica dell'Unione nel settore dell'energia garantire prezzi interni che rispecchino gli investimenti precedentemente effettuati e che vadano a beneficio delle energie rinnovabili.

Or. en

Emendamento 106
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza autorizzando uno a più Stati membri a sospendere l'applicazione dei divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione può imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tali autorizzazioni temporanee.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il correlatore, l'on. Niinisto, propone di sopprimere l'articolo 15 proposto. Consentire alla

Commissione, anche se temporaneamente, di revocare il divieto delle importazioni di gas dalla Russia sarebbe dannoso per l'obiettivo dell'intero regolamento di porre fine completamente alle importazioni di energia da parte di partner inaffidabili e inattendibili. Non dovrebbe essere lasciato margine per potenziali manipolazioni da parte di partner commerciali inaffidabili.

Emendamento 107
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Nicolás González Casares, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma, Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. ***In caso di sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza autorizzando uno a più Stati membri a sospendere l'applicazione dei divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione può imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di***	(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro.

tali autorizzazioni temporanee.

Or. en

Emendamento 108
Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. ***In caso di sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza autorizzando uno a più Stati membri a sospendere l'applicazione dei divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione può imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tali autorizzazioni temporanee.***	(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro.

Or. en

Emendamento 109
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. ***In caso di sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza autorizzando uno a più Stati membri a sospendere l'applicazione dei divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione può imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tali autorizzazioni temporanee.***	(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro.

Or. en

Emendamento 110

Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza ***autorizzando uno a più Stati membri a sospendere l'applicazione dei divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento***. ***Tale autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione può imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tali autorizzazioni temporanee.***	(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di ***proporre e*** adottare le necessarie misure di emergenza ***per contrastare tali minacce***.

Or. en

Emendamento 111
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Jörgen Warborn, Mika Aaltola, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di ***adottare*** le necessarie misure di emergenza ***autorizzando uno a più Stati membri a sospendere l'applicazione dei divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione può imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia***. ***La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tali autorizzazioni temporanee.***	(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di ***proporre*** le necessarie misure di emergenza ***per contrastare e mitigare tali minacce***.

Or. en

Emendamento 112
Ľubica Karvašová, Michał Kobosko, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anna Stürgkh, Svenja Hahn, Katri Kulmuni, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. ***In caso di sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio*** la sicurezza ***dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza autorizzando uno a più Stati membri a sospendere l'applicazione dei divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione può imporre condizioni supplementari*** al fine di ***garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia***. ***La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tali autorizzazioni temporanee.***	(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. ***A tal scopo, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe ricoprire un ruolo centrale al fine di agevolare lo scambio di tutte le pertinenti informazioni e conseguire*** la sicurezza ***degli approvvigionamenti a livello nazionale, regionale e unionale.*** Al fine di ***stabilizzare i prezzi, aumentare la prevedibilità e ampliare la disponibilità di acquisti di gas per il settore, è opportuno rafforzare la piattaforma AggregateEU di aggregazione della domanda e di acquisto in comune***.

Or. en

Emendamento 113
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza autorizzando uno a più Stati membri a sospendere l'applicazione dei divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione può imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tali autorizzazioni temporanee.	(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas***, nonché l'obbligo di garantire adeguate scorte di gas a breve e medio termine per evitare interruzioni delle forniture, soprattutto in inverno***. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza autorizzando uno a più Stati membri a sospendere l'applicazione dei divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione può imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tali autorizzazioni temporanee.

Or. ro

Emendamento 114
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. ***La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di*** mercato ***per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più*** Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di ***adottare le necessarie*** misure ***di emergenza autorizzando uno a più Stati membri a sospendere l'applicazione dei divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione può imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tali autorizzazioni temporanee***.	(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. ***Nel contempo, i gasdotti come Nord Stream 1 e Nord Stream 2 hanno contribuito alla frammentazione del*** mercato ***energetico dell'UE e hanno consentito alla Federazione russa di utilizzare l'energia come arma, aumentando la vulnerabilità strategica dell'Unione e minando la solidarietà energetica tra gli*** Stati membri***. Pertanto***, è opportuno conferire alla Commissione il potere di ***proporre*** misure***, anche, se necessario, mediante una proposta legislativa per la dismissione completa e definitiva di tutti i gasdotti esistenti che collegano direttamente l'Unione europea con la Federazione russa, compresi i gasdotti Nord Stream, al fine di evitare qualsiasi strumentalizzazione dell'energia da parte della Federazione russa in futuro, nonché rischi ambientali e per la sicurezza***.

Or. en

Emendamento 115
Rihards Kols, Daniel Obajtek
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. In caso di ***sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio la*** sicurezza dell'approvvigionamento ***di*** uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza autorizzando uno a più Stati membri a sospendere l'applicazione dei divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione può imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tali autorizzazioni temporanee.	(27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. In caso di ***emergenza eccezionale imprevedibile che minacci l'immediata*** sicurezza dell'approvvigionamento ***e per la quale non esistono alternative in*** uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza autorizzando uno a più Stati membri a sospendere l'applicazione dei divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione può imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tali autorizzazioni temporanee.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza il considerando limitando le condizioni che consentirebbero alla Commissione di ricorrere a misure di emergenza.

Emendamento 116
Lukas Sieper

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) L'efficacia del quadro di monitoraggio e applicazione istituito a norma del presente regolamento si basa su un'infrastruttura tecnologica sicura, resiliente e affidabile. In linea con la strategia europea di sicurezza economica dell'Unione e con il pertinente diritto dell'Unione, e al fine di prevenire l'emergere di nuove dipendenze strategiche, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che i sistemi digitali utilizzati per la cooperazione doganale, la tracciabilità dei contratti e lo scambio di dati si basino su tecnologie sviluppate, ospitate o gestite all'interno dell'Unione o da partner internazionali di fiducia, garantendo nel contempo il pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di cibersicurezza, protezione dei dati e riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Or. en

Emendamento 117
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) L'accesso all'energia a prezzi accessibili costituisce una necessità fondamentale sia per le famiglie che per le imprese, come chiaramente descritto nel pilastro europeo dei diritti sociali, dal momento che alcuni gruppi della società, come quelli privi di alloggio e con bassi redditi, quelli soggetti a condizioni di lavoro instabili, vasti gruppi di famiglie

della classe operaia e media soffrono di scarsità e insicurezza energetica. Ciò accelera ulteriormente le disuguaglianze economiche e ostacola un adeguato riscaldamento delle abitazioni con conseguenze negative per la salute. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto permettere che nessuna famiglia o impresa sia lasciata indietro.

Or. en

Emendamento 118
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Gli Stati membri che, per un impegno di responsabilità collettiva e per la propria sicurezza energetica, hanno già volontariamente interrotto le relazioni commerciali con la Federazione russa stabilendo divieti nella propria legislazione nazionale e diversificato le loro forniture di gas naturale, non hanno visto effetti significativi sui prezzi o sulle carenze di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 119
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 ter) Le nuove norme sugli aiuti di Stato dovrebbero consentire una maggiore indipendenza energetica e richiedere investimenti pubblici attivi al

fine di garantire infrastrutture energetiche affidabili per le esigenze future, in quanto tali infrastrutture sono particolarmente suscettibili agli investimenti esteri.

Or. en

Emendamento 120
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare di fatto l'esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas con la Federazione russa, stabilendo:	Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare di fatto l'esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas ***e petrolio*** con la Federazione russa, stabilendo:

Or. en

Motivazione

Co-rapporteur V. Niinisto proposes to broaden the scope of the regulation to include a permanent ban on Russian oil imports as no EU legal framework currently enforces a permanent prohibition on Russian oil. Although only a few Member States still import Russian oil, a unified and consistent approach is needed to end both gas and oil imports from Russia. This must be reflected in the legislation. The impact on prices is expected to be minimal, as crude oil is traded globally, and the additional seaborne supply needed to replace Druzhba pipeline volumes (about 11.4 mt/year) represents only 0.5% of global seaborne trade.

Emendamento 121
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare di fatto l'esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas con la Federazione russa, stabilendo:	Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare di fatto l'esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas ***e petrolio*** con la Federazione russa, stabilendo:

Or. en

Emendamento 122
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare di fatto l'esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas con la Federazione russa, stabilendo:	Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare di fatto l'esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas ***e petrolio*** con la Federazione russa, stabilendo:

Or. en

Emendamento 123
Katri Kulmuni, Christophe Grudler, Anna Stürgkh, Ivars Ijabs, João Cotrim De Figueiredo, Michał Kobosko, Marie-Pierre Vedrenne, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare di fatto l'esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas con la Federazione russa, stabilendo:	Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare di fatto l'esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas ***e petrolio*** con la Federazione russa, stabilendo:

Or. en

Emendamento 124
Ľubica Karvašová, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anna Stürgkh, Svenja Hahn, Katri Kulmuni, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare di fatto l'esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas con la Federazione russa, stabilendo:	Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare di fatto l'esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas ***e petrolio*** con la Federazione russa, stabilendo:

Or. en

Emendamento 125
Rihards Kols, Daniel Obajtek
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento ***definisce un quadro*** per eliminare ***di fatto*** l'esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas con la Federazione russa, stabilendo:	Il presente regolamento ***stabilisce misure vincolanti*** per eliminare l'esposizione ***residua*** dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas con la Federazione russa, stabilendo:

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti mirano a rafforzare la conformità rendendola un obbligo imperativo per gli Stati membri.

Emendamento 126
Markéta Gregorová

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un divieto progressivo di importazione di gas naturale dalla Federazione russa e di prestazione di servizi dei terminali GNL;	a) un divieto progressivo di importazione***, stoccaggio e acquisto*** di gas naturale dalla Federazione russa e di prestazione di servizi dei terminali GNL;

Or. en

Emendamento 127
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un divieto progressivo di importazione di gas naturale dalla Federazione russa e di prestazione di servizi dei terminali GNL;	a) un divieto progressivo di importazione ***e stoccaggio*** di gas naturale dalla Federazione russa e di prestazione di servizi dei terminali GNL;

Or. en

Emendamento 128
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) un divieto delle importazioni di petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, provenienti direttamente o indirettamente dalla Federazione russa;

Or. en

Motivazione

Il correlatore, l'on. Niinisto, propone di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento ai fini di comprendere un divieto permanente sulle importazioni di petrolio dalla Russia in quanto nessun quadro giuridico dell'UE applica attualmente un divieto permanente sul petrolio russo.

Emendamento 129
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) un divieto delle importazioni di petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, provenienti direttamente o indirettamente dalla Federazione russa;

Or. en

Emendamento 130
Daniel Obajtek, Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) norme per l'attuazione e il monitoraggio effettivi di tale divieto nonché l'eliminazione progressiva delle importazioni di petrolio dalla Russia;	b) norme per l'attuazione e il monitoraggio effettivi di tale divieto nonché l'eliminazione progressiva delle importazioni di petrolio dalla Russia***, del petrolio greggio riesportato e dei prodotti petroliferi e petrolchimici provenienti o esportati da paesi terzi che importano petrolio russo oggetto di sanzioni***;

Or. en

Emendamento 131
András Gyürk, Enikő Győri, Barbara Bonte, András László, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b
Proposta di regolamento

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) norme per l'attuazione e il monitoraggio effettivi di tale divieto nonché l'eliminazione progressiva delle importazioni di petrolio dalla Russia;	b) norme per l'attuazione e il monitoraggio effettivi di tale divieto nonché l'eliminazione progressiva delle importazioni di petrolio dalla Russia***, rispettando nel contempo le esenzioni concesse ai sensi del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio***;

Or. en

Emendamento 132
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) norme per l'attuazione e il monitoraggio effettivi di tale divieto nonché l'eliminazione progressiva delle importazioni di petrolio dalla Russia;	b) norme per l'attuazione e il monitoraggio effettivi di tale divieto nonché l'eliminazione progressiva delle importazioni di petrolio dalla Russia***, comprese le flotte ombra della Federazione russa***;

Or. en

Emendamento 133
Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il presente regolamento si applica anche all'importazione, all'acquisto o al trasferimento nell'Unione di beni prodotti, in tutto o in parte, in paesi terzi che utilizzano il gas naturale russo come fattore di produzione di energia nel loro processo di fabbricazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma le lacune comprendendo le importazioni di beni prodotti con gas russo, proteggendo così i produttori dell'UE in settori chiave come i fertilizzanti, i prodotti chimici e l'agricoltura. Rafforza l'indipendenza e l'autosufficienza dell'UE garantendo che gli sforzi volti a ridurre la dipendenza dal gas russo non siano compromessi dallo spostamento della produzione all'estero, dalla salvaguardia della sicurezza alimentare, dell'industria e della sovranità economica dell'UE.

Emendamento 134
Thierry Mariani, Christophe Bay, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Enikő Győri, András Gyürk, Raffaele Stancanelli, Paolo Borchia
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento non incide sui diritti degli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo delle loro fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del loro approvvigionamento energetico, sanciti dall'articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

Or. en

Emendamento 135
Dario Tamburrano, Danilo Della Valle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "gas naturale": il gas naturale come definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio[14] e di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) 2711 11 00 e 2711 21 00;	(1) "gas naturale": il gas naturale come definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio[14] e di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) 2711 11 00 e 2711 21 00***, ove utilizzato per scopi energetici***;
[14] Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).	[14] Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).

Or. en

Emendamento 136
Dario Tamburrano, Danilo Della Valle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) "GNL": il gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00;	2) "GNL": il gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00***, ove utilizzato per scopi energetici***;

Or. en

Emendamento 137
Dario Tamburrano, Danilo Della Valle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3) "gas naturale allo stato gassoso": il gas naturale di cui al codice NC 2711 21 00;	3) "gas naturale allo stato gassoso": il gas naturale di cui al codice NC 2711 21 00***, ove utilizzato per scopi energetici***;

Or. en

Emendamento 138
Ľubica Karvašová, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anna Stürgkh, Svenja Hahn, Katri Kulmuni, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne, Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) "paese senza sbocco sul mare": paese interamente circondato da terra e privo di accesso diretto al mare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 139
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) "paese senza sbocco sul mare": paese interamente circondato da terra e privo di accesso diretto al mare;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La soppressione è in linea con l'emendamento volto a sopprimere le eccezioni per i paesi senza sbocco sul mare di cui all'articolo 4. La proposta di concedere un periodo transitorio per i paesi senza sbocco sul mare non è stata esaminata nella valutazione d'impatto della Commissione e non è giustificata.

Emendamento 140
Letizia Moratti, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "importatore": persona fisica o giuridica che ha la facoltà di decidere e ha deciso che il gas naturale proveniente da un paese terzo ***deve essere introdotto*** nel territorio doganale dell'Unione o altrimenti immesso sul mercato dell'Unione;	7) "importatore": persona fisica o giuridica che ha la facoltà di decidere e ha deciso che il gas naturale proveniente da un paese terzo ***è importato*** nel territorio doganale dell'Unione o altrimenti immesso sul mercato dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Tale chiarimento è necessario per garantire la certezza del diritto. La definizione dovrebbe riguardare l'effettiva importazione di gas nel mercato dell'Unione.

Emendamento 141
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Dariusz Joński, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12) "servizi a lungo termine dei terminali GNL": servizi prestati dai gestori dei sistemi GNL ai clienti, in particolare lo scarico, lo stoccaggio, l'invio, l'ormeggio (carico e scarico), la rigassificazione, la liquefazione virtuale (backhaul), il carico di autocarri, il bunkeraggio di GNL, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione ***e successiva consegna al sistema di trasporto*** nell'ambito di contratti di durata superiore a un anno;	12) "servizi a lungo termine dei terminali GNL": servizi prestati dai gestori dei sistemi GNL ai clienti, in particolare lo scarico, lo stoccaggio, l'invio, l'ormeggio (carico e scarico), la rigassificazione, la liquefazione virtuale (backhaul), il carico di autocarri, il bunkeraggio di GNL, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione nell'ambito di contratti di durata superiore a un anno;

Or. en

Emendamento 142
Andrea Wechsler, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Wouter Beke, Christian Ehler, Eva Maydell, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Stefan Berger, Virgil-Daniel Popescu, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Jan Farský, Hildegard Bentele, Susana Solís Pérez, Matej Tonin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16) "quantitativi contrattuali": quantitativi di gas naturale che ***l'***acquirente o l'importatore è tenuto ad acquistare e ***il*** venditore o ***l'***esportatore è tenuto a fornire, come specificato nel contratto di fornitura, ***esclusi*** i volumi derivanti da adeguamenti del contratto, quali quantitativi di reintegro, recuperi di carenze o altre modifiche volumetriche ai sensi del contratto; nel caso dei contratti di fornitura a lungo termine, i quantitativi contrattuali sono annuali;	16) "quantitativi contrattuali": quantitativi di gas naturale che ***un*** acquirente o l'importatore è tenuto ad acquistare e ***un*** venditore o ***un*** esportatore è tenuto a fornire, come specificato nel contratto di fornitura, ***ma escludendo*** i volumi derivanti da adeguamenti del contratto, quali quantitativi di reintegro, recuperi di carenze o altre modifiche volumetriche ai sensi del contratto; nel caso dei contratti di fornitura a lungo termine, i quantitativi contrattuali sono annuali;

Or. en

Motivazione

Omettendo volumi specifici da tali emendamenti, i "quantitativi contrattuali" effettivi sono ridotti rispetto ai volumi che un importatore dell'UE potrebbe altrimenti essere contrattualmente obbligato ad acquistare ai sensi dell'accordo di fornitura originario.

Emendamento 143
Dario Tamburrano, Danilo Della Valle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20) "petrolio": petrolio greggio, liquidi di gas naturale, prodotti base di raffineria, additivi, ossigenati e altri idrocarburi e prodotti petroliferi di cui ai codici NC 2709 e 2710.	20) "petrolio": petrolio greggio, liquidi di gas naturale, prodotti base di raffineria, additivi, ossigenati e altri idrocarburi e prodotti petroliferi di cui ai codici NC 2709 e 2710***, ove utilizzato per scopi energetici***.

Or. en

Emendamento 144
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Michał Szczerba, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	20 bis) "esportazione indiretta": il gas naturale prodotto o estratto nella Federazione russa che è venduto, transitato, miscelato, scambiato o altrimenti instradato attraverso paesi terzi, snodi commerciali virtuali o intermediari, a meno che la sua origine russa non sia esclusa in maniera esplicita e verificabile attraverso la documentazione certificata e il tracciamento fisico.

Or. en

Emendamento 145
Rihards Kols, Daniel Obajtek
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	20 bis) "entità russa": qualsiasi persona giuridica, stabilita nell'Unione o in un paese terzo, posseduta, controllata o altrimenti soggetta a un'influenza significativa da parte di una o più persone fisiche o giuridiche, o entità, associate alla Federazione russa o che agiscono per suo conto.

Or. en

Motivazione

"Entità russe" è un termine che compare in vari regolamenti dell'UE, in particolare nel contesto delle sanzioni imposte contro la Russia. La definizione esatta dello specifico regolamento e misura in questione è riportata in ciascun testo giuridico.

Emendamento 146
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	20 bis) "certificato di origine finale": un documento collegato in modo irreversibile a un volume specifico di gas al momento del suo ingresso nel mercato dell'Unione, che ne certifica l'origine non russa; tali certificati non possono essere riassegnati, riutilizzati o associati a qualsiasi altro volume.

Or. en

Emendamento 147
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Nicolás González Casares, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma, Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	20 bis) "contratto di trasporto di gas": il contratto di trasporto ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2024/1789.

Or. en

Emendamento 148
Rihards Kols, Daniel Obajtek
a nome del gruppo ECR

Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	20 ter) "influenza notevole": il potere di partecipare alle decisioni di politica finanziaria e operativa di un'impresa. Si presume che tale influenza esista quando un'entità detiene il 20 % o più dei diritti di voto in tale impresa.

Or. en

Motivazione

Il riferimento al 20 % come soglia per l'"influenza notevole" è menzionato nella direttiva 2013/34/UE.

Emendamento 149
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Dariusz Joński, Michał Szczerba, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	20 ter) "contratto modificato": qualsiasi novazione, assegnazione, allegato, lettera di accompagnamento, rinnovo, proroga o modifica dei termini, delle parti, dei punti di consegna, dei volumi o delle rotte di un contratto.

Or. en

Emendamento 150
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Capo I bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I bis CAPO I bis (nuovo)
	DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI PETROLIO DALLA FEDERAZIONE RUSSA
	Articolo 2 bis – Divieto di importazione di petrolio dalla Federazione russa
	L'importazione di petrolio, compresi i prodotti petroliferi, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, compresi i prodotti petroliferi raffinati derivati dal greggio di origine russa, è vietata a decorrere dal 1º gennaio 2027.

Or. en

Motivazione

Il correlatore, l'on. Niinisto, propone di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento ai fini di comprendere un divieto permanente sulle importazioni di petrolio dalla Russia in quanto nessun quadro giuridico dell'UE applica attualmente un divieto permanente sul petrolio russo. È inoltre indispensabile colmare le lacune che consentono l'importazione indiretta di petrolio dalla Russia sotto forma di prodotti raffinati, come la benzina, attraverso paesi terzi. Ad esempio, l'India è emersa come uno dei principali esportatori di prodotti petroliferi raffinati nell'Unione europea, in gran parte a causa di un aumento significativo delle sue importazioni di greggio scontato dalla Russia ai fini della trasformazione nelle raffinerie indiane.

Emendamento 151
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Capo I ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I ter CAPO I ter (nuovo)
	DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI PETROLIO DALLA FEDERAZIONE RUSSA
	Articolo 2 bis – Divieto di importazione di

	petrolio dalla Federazione russa
	L'importazione di petrolio, compresi i prodotti petroliferi, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, compresi i prodotti petroliferi raffinati derivati dal greggio di origine russa, è vietata a decorrere dal 1º gennaio 2027.

Or. en

Emendamento 152
Dario Tamburrano, Danilo Della Valle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Divieto di importazione di gas naturale ***dalla Federazione russa***	Divieto di importazione di gas naturale

Or. en

Emendamento 153
Dario Tamburrano, Danilo Della Valle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa è vietata a decorrere dal 1º gennaio 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 154
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa ***è vietata*** a decorrere dal 1º gennaio 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.	1. L'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa ***o che transita attraverso la Federazione russa, e il suo stoccaggio sono vietati*** a decorrere dal 1º gennaio 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 155
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa ***è vietata*** a decorrere dal 1º gennaio 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.	1. L'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa***, nonché lo stoccaggio e gli acquisti, sono vietati*** a decorrere dal 1º gennaio 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 156
András Gyürk, Enikő Győri, Barbara Bonte, András László, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1
Proposta di regolamento

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa è vietata a decorrere dal 1º ***gennaio*** 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.	1. L'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa è vietata a decorrere dal 1º ***ottobre*** 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Il termine del 1° gennaio cade a metà della stagione invernale, quando l'approvvigionamento di gas è più vulnerabile alle perturbazioni. Raccomandiamo di posticipare la scadenza a un periodo successivo dell'anno e di allinearla con l'inizio dell'anno gas.

Emendamento 157
Dario Tamburrano, Danilo Della Valle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso è gradualmente eliminata in linea con gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE e vietata al più tardi entro il 1º gennaio 2050.

Or. en

Emendamento 158
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'importazione di GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa ***è vietata*** a decorrere dal 1º gennaio 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.	2. L'importazione***, lo stoccaggio e l'acquisto*** di GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa ***sono vietati*** a decorrere dal 1º gennaio 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 159
András Gyürk, Enikő Győri, Barbara Bonte, András László, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
Proposta di regolamento

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'importazione di GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa è vietata a decorrere dal 1º ***gennaio*** 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.	2. L'importazione di GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa è vietata a decorrere dal 1º ***ottobre*** 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Il termine del 1° gennaio cade a metà della stagione invernale, quando l'approvvigionamento di gas è più vulnerabile alle perturbazioni. Raccomandiamo di posticipare la scadenza a un periodo successivo dell'anno e di allinearla con l'inizio dell'anno gas.

Emendamento 160
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'importazione di GNL originario	2. L'importazione ***e lo stoccaggio*** di

della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa ***è vietata*** a decorrere dal 1º gennaio 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.	GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa ***sono vietati*** a decorrere dal 1º gennaio 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 161
Dario Tamburrano, Danilo Della Valle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'importazione di GNL ***originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa*** è vietata a decorrere dal 1º gennaio 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.	2. L'importazione di GNL ***con emissioni di CO2 equivalenti nel corso di ciclo di vita superiori a 120 g di CO2 equivalenti/MJ*** è vietata a decorrere dal 1º gennaio 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Le esportazioni di GNL dagli Stati Uniti sono aumentate drasticamente da quando il divieto di esportazione di GNL è stato revocato nel 2016. Tale GNL è prodotto in gran parte da gas di scisto. Come evidenziato in Howarth, R.W., "The greenhouse gas footprint of liquefied natural gas (LNG) exported from the United States" [Impronta di gas serra del gas naturale liquefatto (GNL) esportato dagli Stati Uniti], Energy Science & Engineering 2024;12:4843-4859 (doi:10.1002/ese3.1934), la produzione di gas di scisto, nonché la liquefazione per ottenere GNL e il trasporto di GNL mediante autocisterna, è ad alta intensità energetica, il che comporta emissioni di CO2 equivalente superiori a quelle del carbone di origine nazionale (120 g di CO2 equivalente/MJ).

Emendamento 162
Yvan Verougstraete, Sophie Wilmès, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Christophe Grudler, Katri Kulmuni, Benoit Cassart, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Non è soddisfatta alcuna pretesa in relazione a un contratto la cui esecuzione sia stata pregiudicata, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dal divieto imposto ai sensi del presente articolo 3, comprese le richieste di indennizzo o qualsiasi altra richiesta di questo tipo, come una richiesta di risarcimento o una richiesta nell'ambito di una garanzia, di qualsiasi forma, se presentata da entità stabilite nella Federazione russa o da entità controllate da persone fisiche o giuridiche stabilite nella Federazione russa.

Or. en

Emendamento 163
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli importatori non possono utilizzare swap, ridenominazioni, rietichettature o transiti attraverso intermediari al fine di oscurare o alterare l'origine dichiarata del gas importato. Tali attività costituiscono un'elusione fraudolenta dell'articolo 3 e sono soggette alle sanzioni di cui all'articolo 10 bis.

Or. en

Emendamento 164
Rihards Kols, Daniel Obajtek
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualsiasi tentativo di eludere il divieto costituisce una violazione diretta del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre un linguaggio esplicito, colmando le potenziali lacune e rafforzando il regolamento.

Emendamento 165
Yvan Verougstraete, Sophie Wilmès, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Christophe Grudler, Katri Kulmuni, Benoit Cassart, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nessuna ingiunzione, nessuna ordinanza, nessun provvedimento, nessuna sentenza di un organo giurisdizionale diverso da un tribunale di uno Stato membro o altra decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa emessa in procedimenti diversi da quelli negli Stati membri nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato nei confronti di uno Stato membro o da esso derivante, ad eccezione di quelli previsti dalla convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, che possa portare all'accoglimento di pretese relative a un contratto la cui esecuzione sia stata pregiudicata, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dal divieto imposto a norma del presente articolo 5 sono riconosciuti o eseguiti in

uno Stato membro se invocati da entità stabilite nella Federazione russa o da entità controllate da persone fisiche o giuridiche stabilite nella Federazione russa.

Or. en

Emendamento 166
Yvan Verougstraete, Sophie Wilmès, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Christophe Grudler, Katri Kulmuni, Benoit Cassart, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualsiasi riconoscimento o esecuzione da parte di un tribunale di uno Stato membro di un lodo arbitrale ottenuto da tali ricorrenti in una controversia investitore-Stato contro uno Stato membro è considerato contrario all'ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 167
Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Divieto di importazione di beni prodotti utilizzando gas naturale russo
	1. È vietato importare nell'Unione i beni elencati nell'allegato [XY], come specificato dalla Commissione in un atto delegato a norma del paragrafo 2, se è accertato, sulla base della

documentazione o di ragionevoli motivi, che il gas naturale russo è stato utilizzato in tutto o in parte nel loro processo di produzione al di fuori dell'Unione.

L'allegato [XY] specifica le categorie di beni nei settori chiave, compresi i fertilizzanti, i prodotti chimici, l'acciaio, i prodotti agricoli o altre merci pertinenti, soggetti a tale divieto.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta un atto delegato per determinare e aggiornare le categorie di beni da elencare nell'allegato [XY] conformemente agli obiettivi e alla valutazione del rischio di cui al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma le lacune comprendendo le importazioni di beni prodotti con gas russo, proteggendo così i produttori dell'UE in settori chiave come i fertilizzanti, i prodotti chimici e l'agricoltura. Rafforza l'indipendenza e l'autosufficienza dell'UE garantendo che gli sforzi volti a ridurre la dipendenza dal gas russo non siano compromessi dallo spostamento della produzione all'estero, dalla salvaguardia della sicurezza alimentare, dell'industria e della sovranità economica dell'UE.

Emendamento 168
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 17 giugno 2026.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 169
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 17 giugno 2026.	1. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, ***a condizione che eventuali modifiche apportate a tale contratto dopo tale data non comportino un aumento dei quantitativi o del prezzo contrattuali***, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 17 giugno 2026.

Or. en

Motivazione

As it currently is proposed, the Regulation prohibits any amendments to existing contracts related to gas imports or services. However, this blanket restriction is neither targeted nor proportionate to the Regulation's intended objectives, as contract amendments might be necessary for the proper execution of the contract until its expiration date (2028). Therefore, only those amendments that may constitute an attempt to circumvent the Regulation's obligations should be subject to restriction. Specifically, this refers to amendments that would increase the initially agreed reference volumes or price.

Emendamento 170
András Gyürk, Enikő Győri, Barbara Bonte, András László, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
Proposta di regolamento

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'importatore può dimostrare alle	1. Se l'importatore può dimostrare alle

autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine concluso prima del ***17 giugno 2025*** e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere ***dal 17 giugno 2026***.	autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine concluso prima del ***giorno di entrata in vigore del regolamento*** e ***che il suo quantitativo contrattuale*** non ***è stato*** modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere ***da un anno dall'entrata in vigore del regolamento***.

Or. en

Motivazione

Riteniamo che debba essere concessa agli importatori la flessibilità di modificare altri parametri, oltre alle quantità contrattuali, come i punti di consegna.

Emendamento 171
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Nicolás González Casares, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma, Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine concluso prima del ***17 giugno*** 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal ***17 giugno*** 2026.	1. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine concluso prima del ***6 maggio*** 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal ***6 maggio*** 2026.

Or. en

Emendamento 172
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3:	***soppresso***
a) sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine con consegna presso un punto di interconnessione con un paese senza sbocco sul mare, e	
b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.	

Or. en

Emendamento 173
Ľubica Karvašová, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anna Stürgkh, Svenja Hahn, Katri Kulmuni, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne, Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3:	***soppresso***
a) sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine con consegna presso un punto di interconnessione con un paese senza sbocco sul mare, e	
b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza	

sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Or. en

Emendamento 174
Katri Kulmuni, Christophe Grudler, Anna Stürgkh, Ivars Ijabs, João Cotrim De Figueiredo, Michał Kobosko, Marie-Pierre Vedrenne, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Hahn, Dan Barna, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3:	***soppresso***
a) sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine con consegna presso un punto di interconnessione con un paese senza sbocco sul mare, e	
b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.	

Or. en

Emendamento 175
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3:	2. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 ***soddisfano tutti i requisiti seguenti***:

Or. en

Emendamento 176
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine con consegna presso un punto di interconnessione con un paese senza sbocco sul mare, e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 177
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato	***soppresso***

gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Or. en

Emendamento 178
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.	b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, ***a condizione che eventuali modifiche apportate a tale contratto dopo tale data non comportino un aumento dei quantitativi o del prezzo contrattuali,*** l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Or. en

Motivazione

As it currently is proposed, the Regulation prohibits any amendments to existing contracts related to gas imports or services. However, this blanket restriction is neither targeted nor proportionate to the Regulation's intended objectives, as contract amendments might be necessary for the proper execution of the contract until its expiration date (2028). Therefore, only those amendments that may constitute an attempt to circumvent the Regulation's obligations should be subject to restriction. Specifically, this refers to amendments that would increase the initially agreed reference volumes or price.

Emendamento 179
András Gyürk, Enikő Győri, Barbara Bonte, András László, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
Proposta di regolamento

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima ***del 17 giugno 2025*** e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.	b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale ***o il punto di interconnessione*** di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima ***della data di entrata in vigore del presente regolamento*** e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Or. en

Motivazione

A nostro avviso, è deplorevole che alcuni paesi senza sbocco sul mare possano applicare tale esenzione, mentre altri no. Il nostro emendamento riguarda tale questione.

Emendamento 180
Dario Tamburrano, Danilo Della Valle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, ***originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa,*** che è stato	b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1°

concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

gennaio 2028.

Or. en

Emendamento 181
Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Emendamento 182
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non	b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non

modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Emendamento 183
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Emendamento 184
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Jörgen Warborn, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non	b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non

modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Emendamento 185
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del ***17 giugno*** 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	b) esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del ***6 maggio*** 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Emendamento 186
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'importatore fornisce una documentazione vincolante in materia di transito, una certificazione dell'uso finale e una dichiarazione dell'ente ricevente attestante che il gas non sarà reiniettato o rivenduto in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 187
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.	3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, ***a condizione che eventuali modifiche apportate a tale contratto dopo tale data non comportino un aumento dei quantitativi o del prezzo contrattuali,*** l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1°gennaio 2028.

Or. en

Motivazione

As it currently is proposed, the Regulation prohibits any amendments to existing contracts related to gas imports or services. However, this blanket restriction is neither targeted nor proportionate to the Regulation's intended objectives, as contract amendments might be necessary for the proper execution of the contract until its expiration date (2028). Therefore, only those amendments that may constitute an attempt to circumvent the Regulation's obligations should be subject to restriction. Specifically, this refers to amendments that would increase the initially agreed reference volumes or price.

Emendamento 188
András Gyürk, Enikő Győri, Barbara Bonte, András László, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
Proposta di regolamento

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate	3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate

nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del ***17 giugno 2025*** e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1°gennaio 2028.	nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del ***giorno di entrata in vigore del regolamento*** e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1°gennaio 2028.

Or. en

Emendamento 189
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Emendamento 190
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Emendamento 191
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Emendamento 192
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Emendamento 193
Inese Vaidere, Paulius Saudargas, Jörgen Warborn, Mika Aaltola, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Emendamento 194
Katri Kulmuni, Christophe Grudler, Anna Stürgkh, Ivars Ijabs, João Cotrim De Figueiredo, Michał Kobosko, Marie-Pierre Vedrenne, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Hahn, Dan Barna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Motivazione

Si chiede l'accelerazione dell'abbandono graduale del gas di un anno.

Emendamento 195
Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Emendamento 196
Thomas Pellerin-Carlin, Francisco Assis, Bruno Tobback, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del ***17 giugno*** 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	3. Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del ***6 maggio*** 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Emendamento 197
Monika Beňová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová, Branislav Ondruš, Ľuboš Blaha

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

3 bis. Se nel corso dell'anno precedente l'applicazione dell'articolo 3 il prezzo di riferimento del gas sul Title Transfer Facility (TTF) supera 70 EUR/MWh per un periodo continuativo di almeno 10 giorni di negoziazione, la fase di transizione ai sensi del presente articolo è prorogata di un altro anno. La proroga è soggetta a notifica preventiva da parte dello Stato membro interessato e a conferma da parte della Commissione, che ne valuta la proporzionalità e la necessità alla luce delle condizioni di mercato prevalenti e dell'obiettivo di mantenere la competitività industriale e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico all'interno dell'Unione e dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 198
Monika Beňová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová, Branislav Ondruš, Ľuboš Blaha

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. In deroga all'articolo 2 del presente regolamento, gli Stati membri possono autorizzare la prosecuzione dell'attuazione dei contratti di importazione di gas a lungo termine conclusi con fornitori stabiliti nella Federazione russa, a condizione che lo Stato membro dimostri, sulla base di una valutazione motivata, che la sostituzione di tali contratti con fonti alternative di volume equivalente soddisferebbe una o più delle seguenti condizioni:
	a) comportano un aumento significativo e sproporzionato dei prezzi all'importazione o una volatilità dell'offerta, con gravi effetti negativi sull'economia nazionale;

	b) compromettono la competitività dei principali settori industriali aumentando i costi di produzione in modo incompatibile con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) relativi alla salvaguardia della stabilità economica e dei prezzi in tempi di crisi;
	c) mettono a repentaglio la capacità dello Stato membro di garantire un approvvigionamento energetico a prezzi accessibili alle famiglie e ai consumatori vulnerabili;

Or. en

Emendamento 199
Thierry Mariani, Christophe Bay, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Enikő Győri, András Gyürk
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I quantitativi importati a norma dei paragrafi 1 e 2 non superano i quantitativi contrattuali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 200
Rihards Kols, Daniel Obajtek
a nome del gruppo ECR
Dominik Tarczyński

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I quantitativi importati a norma dei paragrafi 1 e 2 non superano i quantitativi	4. I quantitativi importati a norma dei paragrafi 1 e 2 non superano i quantitativi contrattuali. ***Inoltre, al fine di evitare***

contrattuali.	***qualsiasi tentativo di accumulare gas russo nell'ambito di contratti esistenti, il volume annuo delle importazioni effettuate dopo il 17 giugno 2025 rimane comparabile o inferiore ai volumi importati durante un adeguato periodo di riferimento precedente tale data, salvo in casi di forza maggiore debitamente notificati alla Commissione.***

Or. en

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è prevenire situazioni in cui gli Stati membri con contratti a lungo termine cercano di accumulare gas russo, compromettendo così l'intento del divieto e prolungando la dipendenza.

Emendamento 201
Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I quantitativi importati a norma dei paragrafi ***1 e 2*** non superano i quantitativi contrattuali.	4. I quantitativi importati a norma dei ***precedenti*** paragrafi non superano i quantitativi contrattuali. ***Non sono consentiti acquisti volontari superiori a tali quantitativi.***

Or. en

Emendamento 202
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I quantitativi importati a norma dei paragrafi 1 e 2 non superano i quantitativi	4. I quantitativi importati ***per Stato membro*** a norma dei paragrafi 1 e 2 non

contrattuali.	superano i quantitativi contrattuali ***prima del 17 giugno 2025***.

Or. en

Motivazione

Durante la fase di transizione per i contratti di fornitura esistenti, i quantitativi importati non possono superare i quantitativi importati prima del 17 giugno.

Emendamento 203
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I quantitativi importati a norma dei paragrafi 1 ***e*** 2 non superano i quantitativi contrattuali.	4. I quantitativi importati a norma dei paragrafi 1**,** 2 ***e 3*** non superano i quantitativi contrattuali.

Or. en

Emendamento 204
Nicolás González Casares, Annalisa Corrado, Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. 4 bis. Se il piano nazionale di diversificazione per il gas naturale individua il rischio di non raggiungere l'obiettivo di eliminare il petrolio russo, la Commissione, previa valutazione del piano, formula una decisione specifica per lo Stato membro circa le modalità per giungere tempestivamente all'eliminazione. La Commissione fornisce alle imprese dell'UE strumenti efficaci e giuridicamente validi per agevolare gli sforzi tesi a recedere dai

contratti a lungo termine con i fornitori russi senza incorrere in sanzioni. A seguito di tale decisione, lo Stato membro aggiorna di conseguenza il piano di diversificazione entro tre mesi.

Or. en

Emendamento 205
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione può chiedere informazioni supplementari o sospendere tale esenzione in caso di sospetto di elusione. La Commissione è tenuta a farlo nel caso in cui almeno due Stati membri sollevino dubbi.

Or. en

Emendamento 206
Dario Tamburrano, Danilo Della Valle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I nuovi contratti di importazione di gas naturale sono vietati a decorrere dal 1° gennaio 2026, a meno che gli Stati membri non dimostrino di essere in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima.

Or. en